

REGOLAMENTO COMUNALE DI PARADISO



Approvato dal CC nella seduta del 14.12.2009

REGOLAMENTO COMUNALE DI PARADISO

TITOLO I

Disposizioni generali, norme del Comune, stemma, sigillo comunale

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente Regolamento comunale (RC) compendia ed integra la Legge organica comunale (LOC), il Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC) ed i relativi decreti di applicazione, entro la giurisdizione territoriale del Comune di Paradiso.

Art. 2

Nome e zone
art. 4 LOC

¹Il nome del Comune è Paradiso.

²Il Comune è suddiviso nelle seguenti zone: Paradiso, Fontana, Geretta, Boggia, Calprino, Carzo, Corona, Guidino superiore, Guidino inferiore, Morchino, San Martino e Valle.

³La delimitazione delle zone è fissata dalla consuetudine.

Art. 3

Stemma e sigillo
art. 8 LOC
art. 3 RALOC

¹Lo stemma comunale rappresenta un leone rampante di colore oro su sfondo verde, sostenuto da una campagna d'argento carica di tre fasce ondate di verde, come risulta all'allegato 1 del presente Regolamento.

²Il sigillo ha un diametro di 35 mm e porta il nome di Paradiso e l'adozione è di competenza del Municipio.

³Hanno valore ufficiale i duplicati del sigillo confezionati in gomma e quelli in metallo per l'apposizione di impronte a secco.

TITOLO II

Organizzazione politica

CAPITOLO I

Gli organi del Comune

Art. 4

Organi
art. 9 LOC

Gli organi del Comune sono:

- a) l'Assemblea comunale;
- b) il Consiglio comunale;
- c) il Municipio.

CAPITOLO II

L'Assemblea comunale

Art. 5

Composizione
art. 11 LOC

L'Assemblea comunale è la riunione dei cittadini aventi i diritti politici in materia comunale.

Art. 6

Attribuzioni
art. 12 LOC

¹L'Assemblea comunale, per scrutinio popolare:

- a) elegge il Municipio, il Sindaco ed il Consiglio comunale;
- b) decide sulle domande di iniziativa e di referendum in materia comunale.

²Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme stabilite dalla Legge sull'esercizio dei diritti politici e relativo regolamento.

CAPITOLO III

Il Consiglio comunale

Art. 7

Istituzione ed eleggibilità
art. 42, 43 LOC

¹Il Consiglio comunale è composto di venti membri.

²Sono eleggibili i cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

³La carica è obbligatoria e incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di Municipale o supplente e dipendente del Comune e delle sue aziende, fatta eccezione per i docenti di ogni ordine e i cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione comunale.

Art. 8

Elezione
art. 10 LOC

L'elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato.

Art. 9

Dimissioni e rinuncia alla
carica
art. 45 LOC
art. 15 RALOC

¹Le dimissioni e la rinuncia alla carica di un Consigliere comunale, da inoltrare per iscritto e motivate al Municipio, necessitano del preavviso della commissione delle petizioni.

^{1bis}Se le dimissioni sono accettate dal Consiglio comunale, nella medesima seduta il subentrante può assumere la carica ai sensi dell'art. 47 LOC.¹

²Le stesse sono oggetto di una specifica trattanda sulla quale si pronuncia il Consiglio comunale.

³Il trasferimento di domicilio, il decesso ed i casi di sopravvenuta incompatibilità non soggiacciono alla procedura dei capoversi precedenti.

Art. 10

Attribuzioni
art. 13 LOC

Il Consiglio comunale:

- a) adotta i regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione e approva le convenzioni che non sono di esclusiva competenza del Municipio;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione comunale;
- c) approva il preventivo del Comune e delle aziende comunali e il fabbisogno da coprire con l'imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore d'imposta;²
- d) adotta e modifica il piano regolatore;
- e) autorizza le spese di investimento;
- f) esamina ogni anno i conti consuntivi del Comune e delle sue aziende, nonché di legati e fondi speciali di qualsiasi natura amministrati dal Municipio. Delibera sulla loro approvazione;
- g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;

¹ cpv. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

² lett. modificata con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020; precedente modifica: decisione CC 29.04.2013/SEL 15.07.2013

- h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;
- i) approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili;
- l) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- m) accorda l'attinenza comunale;
- n) nomina i delegati del Comune nei consorzi giusta le norme della Legge sul consorzio dei comuni e dei singoli statuti consortili;
- o) nomina i delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte secondo le regole degli articoli 31a, 60 e 61 LOC; sono riservate leggi speciali e i casi di competenza municipale;³
- p) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la commissione della gestione e le altre commissioni permanenti previste dal Regolamento;
- q) ¹esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale.

²Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia:⁴

- di spese di investimento (art. 13 lett. e LOC) fino ad un importo massimo come stabilito dall'art. 5a RALOC;
- di progettazione e di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC), fino ad un importo massimo di preventivo come stabilito dall'art. 5a RALOC;
- di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC), fino ad un importo massimo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto come stabilito dall'art. 5a RALOC;
- di intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. l LOC), fino ad un valore di causa massimo come stabilito dall'art. 5a RALOC;
- di stipula di convenzioni di durata massima di due anni e il cui onere annuo derivante al Comune non superi l'importo massimo stabilito dall'art. 5a RALOC.

³Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni ai sensi degli art. 42 della Costituzione cantonale e art. 147 della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

⁴Il Consiglio comunale fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lett. e e g decade se non è utilizzato.

- r) decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del Comune di servizi di interesse comunale, anche in regime di privata.⁵

Art. 11

Seduta costitutiva
a) convocazione
art. 46 LOC

¹Il Consiglio comunale è convocato dal Municipio in seduta costitutiva entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati.

²La seduta è aperta dal Consigliere più anziano per età, il quale chiama due scrutatori a formare l'ufficio provvisorio.

³ lett. modificata con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024; precedente modifica: decisione CC 09.12.2014/SEL 24.02.2015

⁴ cpv. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

⁵ lett. introdotta con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

b) dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi
art. 47 LOC

³Eseguito l'appello nominale, i membri del Consiglio comunale rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato, del seguente tenore:
*“Mi impegno sul mio onore a osservare fedelmente le Costituzioni federale e cantonale e le leggi e ad adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”.*⁶

Art. 12
Ufficio presidenziale
art. 48 LOC

¹La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria il Consiglio comunale nomina l'Ufficio presidenziale composto da:

- a) un Presidente;
- b) un primo Vicepresidente;
- c) un secondo Vicepresidente;
- d) due scrutatori.

²Le cariche non sono obbligatorie.

Art. 13
Sessioni ordinarie
art. 49 LOC

¹Il Consiglio comunale si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria.

²La prima sessione è convocata al più tardi entro il 30 giugno e si occupa in ogni caso del consuntivo dell'anno precedente.⁷

³La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente.⁸

⁴ ...⁹

⁵Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del Presidente, può prorogare eccezionalmente e per motivi di forza maggiore i termini dei cpv. 2 e 3; le richieste di proroga devono essere inoltrate entro il 31 maggio, rispettivamente il 30 novembre.¹⁰

Art. 14
Sessioni straordinarie
art. 50 LOC

¹Il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:

- a) se il Municipio lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei Consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente.

²Il Presidente decide sulla regolarità e proponibilità della domanda; d'accordo con il Municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del Presidente.

³Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lett. b sono assoggettate alla procedura di rinvio al Municipio prevista dall'art. 38 cpv. 2 LOC per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal Municipio. Sono riservate le leggi speciali.

⁶ cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021/SEL 28.01.2026

⁷ cpv. modificato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

⁸ cpv. modificato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

⁹ cpv. abrogato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁰ cpv. modificato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024; precedente modifica: decisione CC 09.12.2014/SEL 24.02.2015

Art. 15

Luogo
art. 52 LOC

¹Le sedute si tengono, di regola, nella sala del Consiglio comunale.

²Durante le sedute del Consiglio comunale e delle sue commissioni è vietato fumare. Vieni data la possibilità di fare una pausa per poter uscire dal locale di riunione.

Art. 16

Modo di convocazione
art. 51 LOC

¹Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente d'intesa con il Municipio, con avviso all'albo comunale e comunicazione personale scritta ad ogni Consigliere con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno. In caso di disaccordo sulla data di convocazione del Consiglio comunale prevale l'opinione del Presidente.

²La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo in caso d'urgenza, da riconoscersi dal Municipio e dal Presidente.

³La convocazione d'urgenza deve pervenire ai Consiglieri entro il giorno antecedente la riunione.

⁴Le sessioni non possono essere chiuse se non quando il Consiglio comunale abbia deliberato su tutti gli oggetti proposti.

⁵La proposta di aggiornamento delle sedute deve essere approvata dalla maggioranza semplice dei membri del CC.

Art. 17

Frequenza. Sanzioni
art. 53 LOC

¹La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

²Se il Consigliere comunale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il Presidente deve segnalare il caso all'Autorità di vigilanza.

Art. 18

Validità delle sedute
art. 54 LOC

Riconvocazione

¹Il Consiglio comunale non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

²Se il Consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il Presidente procede ad una nuova convocazione.

³Se per due volte consecutive il Consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il Presidente deve segnalare il caso all'Autorità di vigilanza.

Art. 19

a) Funzionamento
art. 55 LOC
art. 6 RALOC

¹Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono dirette dal Presidente o in sua assenza da un Vicepresidente e in assenza anche di questi da uno scrutatore.

²Il Municipio vi partecipa in corpore o con una delegazione, senza diritto di voto.

³Ogni Consigliere può prendere la parola al massimo due volte sullo stesso oggetto, eccetto che si tratti di fatto personale, nel qual caso, a giudizio del Presidente, potrà intervenire ulteriormente.

⁴È fatto personale l'essere intaccato nel proprio onore o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.

⁵In caso di intervento del Presidente quale relatore, capogruppo o per altro titolo che esuli dal compito di dirigere i lavori, la seduta è diretta dal Vicepresidente.

⁶Il Sindaco o i Municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio e a sostegno delle proposte municipali.

⁷I relatori delle commissioni ed i membri del Municipio potranno parlare senza limitazioni e quando lo riterranno necessario.

⁸Il Presidente dirige la seduta, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni. Il Presidente ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala. Persistendo i disordini, il Presidente può sospendere o sciogliere la seduta; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati.

- b) Ordine
art. 27, 55 LOC

Art. 20

Publicità del Consiglio comunale

- a) pubblico
art. 55, 26 LOC
art. 8 RALOC
- b) organi di informazione
art. 8 RALOC

¹Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato e non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo la discussione.

²Gli organi di informazione possono presenziare annunciandosi al Presidente prima della seduta.

³Riprese televisive o radiofoniche della seduta devono essere preannunciate al Presidente, ed ottenere il suo preventivo consenso.

- c) sedute informative
art. 112 LOC
art. 27 RALOC

⁴Il Municipio può organizzare sedute informative prima di una sessione del Consiglio comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale.

⁵Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione; il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.

Art. 21

Messaggi municipali e rapporti commissionali
art. 56 LOC

¹I messaggi al Consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere depositati e trasmessi ai Consiglieri comunali almeno 30 giorni prima della seduta.¹¹

^{1bis}Il messaggio sul preventivo va trasmesso e depositato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce; quello sul consuntivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.¹²

²Salvo i casi dove è domandata e concessa l'urgenza, i messaggi non possono venir discussi e votati se non dopo esame e preavviso di una commissione del Consiglio comunale.

- a) attribuzione

³Riservato quanto stabilito dal presente Regolamento, il Municipio è l'organo

¹¹ cpv. modificato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024; precedente modifica: decisione CC 09.12.2014/SEL 24.02.2015

¹² cpv. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

- art. 10 RALOC
- b) deposito
art. 71 LOC
- competente a designare la commissione a cui sottoporre, per preavviso, il messaggio e le proposte municipali.
- ⁴I rapporti scritti delle commissioni, con le relative proposte, devono essere depositati in Cancelleria comunale, debitamente firmati da tutti i commissari che vi aderiscono, almeno sette giorni prima della seduta.
- ⁵La Cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al Municipio e ai singoli Consiglieri comunali.
- ⁶Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.
- c) consultazioni
art. 11 RALOC
- ⁷I messaggi ed i rapporti possono essere consultati dai cittadini e da altre persone interessate durante le ore di apertura della Cancelleria, nel periodo che va dal licenziamento dei messaggi fino a quando la decisione del legislativo diviene definitiva.
- È riservata la Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011.¹³
- d) ritiro e rinvio
art. 57 LOC
- ⁸I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi, possono essere ritirati dal Municipio prima della deliberazione del Consiglio comunale.¹⁴
- ⁹Con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio comunale può rinviare i messaggi al Municipio, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi.¹⁵
- Art. 22**
Urgenza ed emendamenti
art. 59 LOC
- ¹Il Consiglio comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell'ordine del giorno, se non è accolta l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri.
- ²L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva.
- art. 38 LOC
- ³È possibile presentare proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante. Le proposte aventi carattere sostanziale, se contenute in un rapporto commissionale e se sono condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante; negli altri casi comportano il rinvio dell'oggetto al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi.
- Art. 23**
Sistema di voto
art. 60 LOC
- ¹Il Consiglio comunale vota e nomina per alzata di mano o altrimenti in modo manifesto. Esso vota per appello nominale o con voto segreto se così sarà deciso dalla maggioranza dei votanti prima di ogni votazione.¹⁶
- a) naturalizzazioni
- 2 ...¹⁷
- b) casi speciali
- ³Restano riservati i casi in cui la legge prescrive il sistema di voto.
- c) sistema di voto¹⁸
- ⁴Per le nomine giusta l'art. 10 lett. o si procede per voto segreto se il numero dei candidati eccede quello delle cariche.¹⁹

¹³ cpv. modificato con decisione CC 29.04.2013/SEL 15.07.2013

¹⁴ cpv. modificato con decisione CC 09.12.2014/SEL 24.02.2015

¹⁵ cpv. modificato con decisione CC 09.12.2014/SEL 24.02.2015

¹⁶ cpv. modificato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁷ cpv. abrogato con decisione CC 02.05.2011/SEL 08.07.2011

¹⁸ tit. introdotto con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

¹⁹ cpv. introdotto con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

Art. 24

Quoziente di voto

- a) maggioranza semplice
art. 61 LOC
- b) maggioranza qualificata

¹Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

²Gli oggetti di cui alle lett. d, e, g, h, i, l e r dell'art. 10 devono raccogliere il voto affermativo della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.²⁰

³In caso di parità, nelle risoluzioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva: se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta.

⁴I Consiglieri esclusi dal voto in forza dell'art. 28 non sono computati nel numero dei votanti.²¹

- c) nomina dei delegati²²
art. 31a LOC

⁵Le elezioni ai sensi dell'art. 10 lett. o avvengono con il sistema della maggioranza assoluta.²³

Art. 25

Discussione

¹All'inizio di ogni trattanda il Presidente invita il/i relatore/i a leggere o commentare verbalmente il rapporto della commissione e apre quindi la discussione con la trattazione di merito.²⁴

2 . 25
...
3 . 26
...
4 . 27
...

Art. 26

Votazioni

- a) preliminari
- b) eventuali
art. 28 LOC
art. 9 RALOC

¹Chiusa la discussione si esperisce il voto, mettendo in votazione anzitutto le proposte di sospensione e di rinvio che vanno decise a maggioranza semplice.²⁸

²Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente. Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale. In sede di adozione o modifica del Regolamento comunale la votazione finale sui singoli articoli può essere supplita dal voto finale sul complesso.²⁹

- c) finali

³Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

²⁰ cpv. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

²¹ cpv. modificato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

²² tit. introdotto con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

²³ cpv. introdotto con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

²⁴ cpv. modificato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

²⁵ cpv. abrogato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

²⁶ cpv. abrogato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

²⁷ cpv. abrogato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

²⁸ cpv. modificato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

²⁹ cpv. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

d) proposte di emendamento
art. 38, 59 LOC
art. 14a RALOC

⁴La proposta di emendamento presentata per iscritto è una proposta alternativa a quella municipale, ovvero una proposta presentata in sede di rapporto commissionale o di seduta del legislativo, dai contenuti marcatamente o limitatamente divergenti rispetto alla proposta municipale.³⁰

⁵Sono proposte di modifica sostanziale le proposte che mutano in modo rilevante l'impostazione della proposta municipale. Sono proposte di modifica marginale le proposte che non incidono o incidono limitatamente sui contenuti della proposta municipale.

⁶Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del Consiglio comunale incaricata dell'esame del messaggio municipale e se condivise dal Municipio possono essere decise seduta stante. Negli altri casi, l'oggetto deve essere rinviato al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi. È riservato l'art. 177 cpv. 3 LOC.³¹

art. 38 LOC

⁷Le proposte marginali possono essere decise seduta stante.

⁸L'approvazione di regolamenti, convenzioni, o contratti devono avvenire mediante voto sul complesso. Il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale. Tale procedura concerne tutti gli atti che vengono approvati secondo la procedura dei regolamenti comunali.

Art. 27

Revoca di risoluzioni
art. 63 LOC

Il Consiglio comunale può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza assoluta dei membri, riservati i diritti dei terzi.

Art. 28

Casi di collisione
art. 32, 64 LOC

¹Il Consigliere comunale non può prendere parte né alle discussioni né al voto nei casi di collisione previsti dall'art. 32 LOC.

²Il precedente capoverso non si applica in sede di procedura di revisione del piano regolatore ad eccezione delle deliberazioni sui singoli aspetti.

³L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici, non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

⁴La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

⁵I disposti dei capoversi 1-4 sono applicabili anche in sede di commissioni, ritenuto che in tal caso il membro non può essere presente alle discussioni e al voto.³²

Art. 29

Verbale
a) contenuto
art. 24, 62 LOC

¹Il Segretario comunale o in sua assenza il Vicesegretario comunale, o una persona designata dal Sindaco, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti e degli assenti con nome, cognome e numero progressivo;

³⁰ cpv. modificato con decisione CC 09.12.2014/SEL 24.02.2015

³¹ cpv. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020; precedenti modifiche: decisione CC 29.04.2013/SEL 15.07.2013 e CC 09.12.2014/SEL 24.02.2015

³² cpv. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

- art. 29 LOC
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, con l'indicazione del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
d) il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.
- b) approvazione
art. 25, 62 LOC
- ²Il contenuto del verbale secondo la lett. c è letto e approvato alla fine di ogni trattanda.
- ³Il verbale è firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori alla fine della seduta.
- ⁴Il testo integrale del verbale con il riassunto delle discussioni è fatto pervenire ai Consiglieri comunali almeno sette giorni prima della seduta successiva.
- ⁵L'approvazione del verbale integrale ha luogo all'inizio della seduta successiva.
- c) mezzi tecnici
art. 24 LOC
- ⁶Per la redazione del verbale è ammessa la possibilità di far capo a mezzi tecnici conformemente all'art. 7 RALOC.

Art. 30

Publicazione delle risoluzioni
art. 74 LOC

¹Il Presidente pubblica entro cinque giorni all'albo comunale le risoluzioni del Consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso nonché dei termini per l'esercizio del diritto di referendum.

²I termini decorrono dalla data di pubblicazione.

Art. 31

Interrogazioni
art. 65 LOC

¹Ogni Consigliere può presentare in ogni tempo al Municipio interrogazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.

²Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di un mese direttamente all'interrogante. Nelle risposte alle interrogazioni il Municipio si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento.³³

³In tal modo la procedura dell'interrogazione è conclusa.

⁴Il Municipio, qualora giudicasse d'interesse generale l'interrogazione, potrà diramarla con la risposta a tutti i Consiglieri comunali.

Art. 32

Interpellanze
art. 66 LOC
art. 14 RALOC

¹Ogni Consigliere può interpellare il Municipio su oggetti d'interesse comunale che rientrano nell'ambito della sorveglianza del legislativo.

²Sono esclusi in particolare quegli oggetti le cui competenze decisionali sono espressamente delegate al Municipio da leggi speciali e la cui sorveglianza spetta ad altre autorità (fondazioni, stato civile, Autorità regionale di protezione, ecc.).³⁴

³³ cpv. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

³⁴ cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021/SEL 28.01.2026

³Il Municipio, di regola, risponde immediatamente; se l'interpellanza è presentata in forma scritta, anche in formato elettronico, almeno sette giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa. Nelle risposte alle interpellanze il Municipio si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza di tale impedimento.³⁵

⁴L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale. L'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplice del Municipale.

È ammessa una discussione generale se il Consiglio comunale lo decide.

Art. 33

Mozioni
art. 67 LOC
art. 17 RALOC

¹Ogni Consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo³⁶.

²Esse devono essere immediatamente demandate, per esame, al Consiglio comunale ad una commissione permanente o speciale, da designarsi o nominarsi seduta stante e trasmesse contemporaneamente al Municipio, ritenuto l'obbligo dello stesso di allestire:

- a) un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese;
- b) un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di quattro mesi; se il Municipio non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine.³⁷

³Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; negli altri casi avrà il diritto di essere sentito.

⁴ ...³⁸

⁵ ...³⁹

⁶Esso è pure tenuto a collaborare in ogni fase della procedura fornendo la necessaria documentazione e assistenza.

⁷La commissione deve presentare il suo rapporto al Consiglio comunale e al Municipio entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al cpv. 2.

⁸Il Municipio deve esprimersi entro due mesi in forma scritta sulle conclusioni della commissione e mettere l'oggetto all'ordine del giorno per la più prossima seduta del Consiglio comunale.

³⁵ cpv. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

³⁶ cpv. modificato con decisione CC 29.04.2013/SEL 15.07.2013

³⁷ cpv. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

³⁸ cpv. abrogato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

³⁹ cpv. abrogato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

⁹Il Consiglio comunale può accettare una proposta di modifica della mozione se la stessa è contenuta nel rapporto commissionale ai sensi dell'art. 67 cpv. 5 LOC e se il mozionante aderisce alla stessa.⁴⁰

Art. 34

Referendum
art. 13, 75 LOC

¹ Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i, r dell'art. 10, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali, quando ciò sia domandato dal 15% dei cittadini entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ritenuto un massimo di 3'000 cittadini.⁴¹

² Nel computo del numero non si tiene conto dei cittadini all'estero.

³ La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto al Municipio ed indicare unicamente la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.

⁴ Entro un mese dalla presentazione, il Municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione.

⁵ Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione.⁴²

Art. 35

Iniziativa
art. 76 LOC

¹ Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lett. a, d, e, g, h, i, r dell'art. 10, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.⁴³

² I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositare il testo, firmato almeno da tre promotori, presso la Cancelleria comunale che ne farà immediata pubblicazione all'albo.

³ I promotori designano un loro rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali e a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro otto giorni dalle deliberazioni del Consiglio comunale.

⁴ La raccolta delle firme deve avvenire entro 100 giorni dal deposito dell'iniziativa alla Cancelleria comunale.⁴⁴

⁵ La domanda deve essere presentata per iscritto al Municipio, e firmata da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3'000 cittadini.

⁶ Nel computo del numero non si tiene conto dei cittadini all'estero.

⁷ Riconosciuta la regolarità e la ricevibilità, il Municipio la sottopone al Consiglio comunale entro un termine di 60 giorni dalla pubblicazione della decisione agli albi, accompagnandola eventualmente da un controprogetto.

⁸ Se si tratta di normativa legislativa, essa può essere presentata in forma generica o in forma elaborata.

⁴⁰ cpv. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

⁴¹ cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021/SEL 28.01.2026; precedente modifica: decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

⁴² cpv. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

⁴³ cpv. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

⁴⁴ cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021/SEL 28.01.2026

Art. 36

Esame e decisione del
Consiglio comunale
art. 77 LOC

¹Il Consiglio comunale decide previo esame e preavviso di una sua commissione, sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione di regolarità e ricevibilità della domanda di iniziativa.

²Se la domanda di iniziativa legislativa è presentata in forma generica il Consiglio comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.

³Qualunque sia la forma dell'iniziativa il Consiglio comunale può opporre un suo controprogetto. Il Municipio può in ogni caso presentare sue osservazioni scritte sull'iniziativa e sul controprogetto prima della decisione del Consiglio comunale.

Art. 37

Votazione popolare
art. 77a LOC

¹Se il Consiglio comunale aderisce all'iniziativa questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale.⁴⁵

²Se all'iniziativa popolare il Consiglio comunale contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

³La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

⁴Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del popolo.

Art. 38

Ritiro dell'iniziativa
art. 78 LOC

¹I firmatari dell'iniziativa possono autorizzare uno o più proponenti a ritirarla, sia in favore di un controprogetto, sia incondizionatamente.

²Per essere valida l'autorizzazione deve essere menzionata nelle liste destinate alla raccolta delle firme.

³L'iniziativa può essere ritirata in qualsiasi tempo, ma al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione all'albo comunale della risoluzione del Consiglio comunale di non adesione all'iniziativa.

⁴Il Sindaco pubblica immediatamente all'albo comunale il ritiro dell'iniziativa.

Art. 39

Norme sussidiarie
art. 79 LOC

Per la presentazione delle domande di iniziativa e di referendum, la raccolta, il deposito ed il controllo delle firme, come pure per le votazioni sono applicabili per analogia le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

⁴⁵ cpv. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

Art. 40

Iniziativa legislativa e
referendum facoltativo dei
Comuni
art. 41, 42 Cost/TI

¹La decisione di presentazione dell'iniziativa legislativa e del referendum facoltativo dei Comuni è delegata al Municipio. ⁴⁶

² ... ⁴⁷

⁴⁶ cpv. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

⁴⁷ cpv. abrogato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

CAPITOLO IV

Le commissioni

Art. 41

Commissioni

a) permanenti
art. 68 LOC

¹Il Consiglio comunale nomina tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni:

- a) gestione;
- b) opere pubbliche;
- c) petizioni.

b) speciali
art. 69 LOC

²È facoltà del Consiglio comunale di nominare in ogni tempo commissioni speciali per l'esame di determinati problemi.

Composizione

³Le commissioni sono composte di cinque membri e tre supplenti. I gruppi possono sostituire i membri nelle commissioni nel corso del quadriennio.⁴⁸

Nomine e funzionamento

⁴Ogni commissione, nella sua prima seduta, nomina un Presidente.

⁵Il Presidente resta in carica un anno.

⁶Le commissioni nominano, di volta in volta, un relatore incaricato della stesura delle proposte della commissione sotto forma di rapporto.

⁷Le commissioni sono convocate dal Presidente, tramite la Cancelleria comunale, con avviso scritto ai membri almeno tre giorni prima della seduta.

Art. 42

Validità delle sedute
art. 70 LOC

¹Le sedute delle commissioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.

^{1bis}Le sedute si tengono in presenza. Per giustificati motivi è data facoltà alle commissioni di riunirsi virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di loro membri in questa forma; in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione del presente articolo e dell'art. 49, inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati nelle modalità previste all'art. 11b RALOC.⁴⁹

²Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti.

³In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

⁴Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.

^{4bis}La partecipazione alle sedute delle commissioni è obbligatoria, salvo in caso di assenza per legittimi motivi.⁵⁰

⁴⁸ cpv. modificato con decisione CC 29.04.2013/SEL 15.07.2013

⁴⁹ cpv. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

⁵⁰ cpv. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

Convocazione dei supplenti

⁵I supplenti sono convocati in caso di mancanza della maggioranza assoluta dei membri, quando non è possibile una riconvocazione tempestiva, o si presuma che, nonostante una riconvocazione la necessaria maggioranza non possa essere costituita per tempo, e solo nella misura in cui la commissione possa validamente deliberare.

Art. 43

Rappresentanza proporzionale

¹La rappresentanza dei gruppi politici in seno alle commissioni è regolata dall'art. 73 LOC.

Supplenti

²I supplenti vengono assegnati ai tre gruppi che contano il maggior numero di seggi.

³È data facoltà ad un gruppo di rinunciare al supplente in favore di un altro gruppo.

Art. 44

Commissione della gestione⁵¹
art. 72 LOC

¹L'esame della gestione è affidata alla commissione della gestione. È riservato l'art. 45.⁵²

Compiti
art. 181 LOC

²La Commissione della gestione si pronuncia:

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione del Consiglio comunale in virtù dell'art. 10, a meno che l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione; in quest'ultimo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari;⁵³
- c) sul consuntivo;
- d) ...⁵⁴

³Si riunisce in seduta congiunta con la commissione opere pubbliche qualora verrà ritenuto opportuno dai Presidenti delle due commissioni.

⁴In questo caso la seduta sarà diretta dal Presidente della gestione.

Art. 45

Organo peritale di controllo⁵⁵
art. 184 LOC
art. 31, 32 RG FCC

¹Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il Municipio deve affidare un mandato ad un organo di controllo esterno che redige un rapporto all'indirizzo del Municipio.

²Nell'esercizio delle sue competenze, la commissione della gestione prende visione del rapporto dell'organo di controllo esterno e ha diritto di chiedere informazioni e verifiche supplementari.

³Il Dipartimento fissa i requisiti per chi esercita la funzione di organo di controllo esterno.

⁵¹ tit. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

⁵² cpv. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

⁵³ lett. modificata con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

⁵⁴ lett. abrogata con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

⁵⁵ tit. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

Art. 46

Commissione delle opere pubbliche

¹La commissione opere pubbliche ha il compito di esaminare e preavvisare, dal profilo tecnico ed urbanistico, le costruzioni e le infrastrutture pubbliche, nonché le implicazioni attinenti alle norme di PR, della LE e di altre norme edificatorie.

²Si riunisce in seduta congiunta con la commissione della gestione qualora verrà ritenuto opportuno dai Presidenti delle due commissioni.

³In questo caso la seduta sarà diretta dal Presidente della commissione della gestione.

Art. 47

Commissione delle petizioni

La commissione petizioni ha il compito di preavvisare:

- a) le dimissioni e la rinuncia alla carica dei Consiglieri sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b) le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) - le proposte di adozione e di variazione dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti e statuti di consorzi o di altri enti di diritto pubblico o privato;
 - la formulazione delle normative edilizie e di piano regolatore;
 - in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;
- d) le proposte a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- e) i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- f) le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni;
- g) le questioni di toponomastica.

Art. 48

Ispezione degli atti
art. 105 LOC

¹Nel periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto le commissioni, loro delegazioni o loro membri, hanno diritto di prendere visione, in ufficio ed in archivio, di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

Obbligo di discrezione
art. 104 LOC

²I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, documenti ed informazioni di cui vengono a conoscenza nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni ed apprezzamenti della commissione e dei singoli commissari.

Restano riservate le sanzioni dell'art. 197 LOC.

Art. 49

Rapporti
art. 71 LOC

¹La commissione allestisce un rapporto scritto con le relative proposte e lo deposita presso la Cancelleria almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.

²Il rapporto deve essere firmato dai membri della commissione che vi aderiscono.

³La Cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al Municipio e ai singoli Consiglieri comunali.

⁴Ogni commissario ha diritto di aderire al rapporto con riserva, riserva da sciogliersi durante la trattazione dell'oggetto in Consiglio comunale.

⁵Il voto sul rapporto, redatto dal relatore designato, avviene a maggioranza dei membri presenti alla seduta.

Rapporti di minoranza
art. 13 RALOC

⁶In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

⁷Ogni membro della commissione può aderire o allestire un rapporto di minoranza.

⁸I rapporti di minoranza soggiacciono alle stesse norme applicabili ai rapporti commissionali.

CAPITOLO V

Il Municipio

Art. 50

Composizione
art. 80 LOC

Il Municipio è composto di sette membri e di tre supplenti.

Art. 51

Seduta costitutiva
art. 89 LOC

¹Il Municipio si riunisce in seduta costitutiva subito dopo l'elezione del Sindaco.

²Esso provvede:

art. 90 LOC

art. 91 LOC

art. 13 LOC

- a) alla nomina del Vicesindaco;
- b) all'istituzione e all'assegnazione dei dicasteri;
- c) alla nomina delle commissioni e delegazioni municipali imposte dalla legge o previste dal Regolamento comunale, che di regola saranno presiedute da un Municipale;
- d) alla nomina, negli enti di diritto pubblico o privato, dei delegati comunali di sua competenza.

³La nomina, le assegnazioni e le designazioni di cui al capoverso precedente hanno la durata di un quadriennio.

Art. 52

Competenze generali
art. 106 LOC

¹Il Municipio esplica funzioni di ordine esecutivo e promuove gli indirizzi globali dello sviluppo del Comune nell'ambito dell'autonomia residua comunale.

²In particolare:

- a) favorisce e sviluppa i rapporti di vita sociale e comunitaria fra gli abitanti;
- b) pianifica le attività pubbliche, economiche e socio-culturali del Comune;
- c) dirige l'amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del Comune, comprese le procedure amministrative;
- d) propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio comunale;
- e) informa il Consiglio comunale sulle decisioni prese quando ne è interpellato;
- f) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dal Regolamento comunale;
- g) tiene e aggiorna i cataloghi civici, il ruolo della popolazione, delle attività economiche e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 53

Polizia locale
art. 107 LOC

¹Il Municipio esercita le funzioni di polizia locale.

²Queste hanno specialmente per oggetto:

- a) il mantenimento dell'ordine e della tranquillità, la repressione delle manifestazioni manifestamente illegali e le misure dettate dallo stato di necessità;
- b) la tutela della pubblica salute ed igiene;

- c) le misure intese a gestire i beni comunali, ad assicurare l'uso dei beni comuni, a disciplinare l'uso accresciuto ed esclusivo;
- d) le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale riservate le norme della legge federale e cantonale;
- e) le funzioni di polizia che la legislazione cantonale e federale devolvono ai municipi.

³Per queste funzioni il Municipio può avvalersi degli agenti di polizia comunale.

⁴Chi provoca interventi straordinari o ingiustificati o per sua colpa e chi usufruisce degli accertamenti di polizia a fini privati è tenuto al pagamento di tasse che saranno fatturate in base alle spese effettive sostenute dal Comune per il personale, i mezzi e il materiale.

Il Municipio emanerà la relativa ordinanza.

Perquisizione domiciliare
art. 108a LOC

⁵Il Sindaco, i membri del Municipio e i funzionari comunali indicati dal Municipio sono designati quali agenti ufficiali per partecipare alle perquisizioni domiciliari eseguite in conformità degli articoli 48 e 49 della Legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974.⁵⁶

Art. 54

Competenze amministrative
art. 110 LOC

Nell'amministrazione del Comune il Municipio esercita specialmente le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge;⁵⁷
- b) provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, all'impiego dei capitali, all'accensione e al rinnovo dei prestiti secondo i bisogni di liquidità del Comune;⁵⁸
- d) fa eseguire i regolamenti comunali;
- e) nomina i dipendenti comunali;
- f) delibera in tema di commesse pubbliche;
- g) preavvisa al Consiglio comunale tutte le questioni di sua competenza;
- h) amministra le aziende comunali, i legati e i beni comunali e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi;⁵⁹
- i) rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- l) tutela gli interessi del Comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali ed amministrative, informando il Consiglio comunale;
- m) il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 10 lett. q par. 2 e 3;
- n) tiene uno o più conti correnti mediante i quali effettuare i pagamenti e le riscossioni di cui alle lett. b e c.⁶⁰

Art. 55

Competenze a delegare
art. 9 LOC

¹Il Municipio è autorizzato a delegare al Segretario comunale, ai servizi, ai funzionari dell'amministrazione e delle aziende comunali, e alle commissioni amministratrici di queste ultime competenze decisionali municipali, che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Le competenze delegate sono stabilite da un'ordinanza.⁶¹

⁵⁶ cpv. introdotto con decisione CC 02.05.2011/SEL 08.07.2011

⁵⁷ lett. modificata con decisione CC 29.04.2013/SEL 15.07.2013

⁵⁸ lett. modificata con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

⁵⁹ lett. modificata con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

⁶⁰ lett. introdotta con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

⁶¹ cpv. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

²Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli.

³Contro le decisioni emanate su delega ai sensi del cpv. 1 è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione.

Art. 56

Convocazione delle sedute
art. 93 LOC

¹Il Municipio fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana.

^{1bis}Le sedute si tengono in presenza. Per giustificati motivi è data facoltà ai Municipali di riunirsi virtualmente in videoconferenza o di autorizzare la partecipazione di loro membri in questa forma; in tal caso devono essere salvaguardate le modalità decisionali e di verbalizzazione del presente capitolo e inoltre vanno garantite la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati nelle modalità previste all'art. 18a cpv. 2 RALOC.⁶²

²Il Municipio è inoltre convocato dal Sindaco:

- a) quando lo reputa necessario;
- b) su istanza di almeno un terzo dei Municipali.

In quest'ultimo caso il Sindaco vi dà seguito entro tre giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 197 LOC.

³Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal Vicesindaco o da un Municipale.

⁴Per le sedute straordinarie i Municipali devono essere convocati almeno 24 ore prima della seduta.

Luogo
art. 92 LOC

⁵Le sedute avranno luogo, di regola, nell'apposita sala del palazzo comunale.

⁶Se speciali ragioni lo giustificano, le sedute potranno essere tenute eccezionalmente in altro locale che non sia un pubblico esercizio.

Art. 57

Modalità e funzionamento
delle sedute

Obbligatorietà
art. 96 LOC

¹Per le modalità ed il funzionamento delle sedute municipali si richiamano, con le specificazioni che seguono, le disposizioni della LOC e segnatamente:

²Art. 96 LOC che tratta dell'obbligatorietà.

Chiamata supplenti
art. 95 LOC

³Art. 95 LOC che tratta della chiamata dei supplenti.

Validità sedute e risoluzioni
art. 99 LOC

⁴Art. 99 LOC che tratta della validità delle sedute e delle risoluzioni.

Maggioranza assoluta
art. 97 LOC

⁵Art. 97 LOC che tratta del difetto della maggioranza assoluta.

Direzione, discussioni e
votazioni
art. 98 LOC
art. 19 RALOC

⁶Art. 98 LOC che tratta dello svolgimento della seduta, della direzione, delle discussioni e delle votazioni.

Collisioni
art. 100 LOC

⁷Art.100 LOC che tratta della collisione di interessi.

⁶² cpv. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

Revoca delle risoluzioni
art. 102 LOC

⁸Art.102 LOC che tratta della revoca di risoluzioni.

Pubblicazione risoluzioni
art. 111 LOC

⁹Art.111 LOC che tratta della pubblicazione delle risoluzioni.

Art. 58

Nuove spese non iscritte a
preventivo⁶³
art. 5a cpv. 2 RALOC

Il Municipio può effettuare nuove spese correnti non iscritte nel preventivo fino ad un importo annuo complessivo come definito dall'art. 5a RALOC.⁶⁴

Art. 59

Commesse pubbliche

Per l'assegnazione e aggiudicazione di commesse pubbliche fa stato la Legge sulle commesse pubbliche del 20.02.2001 (LCPubb) ed il relativo Regolamento di applicazione del 01.10.2001 (RLCPubb).

Art. 60

Esclusione dall'aggiudicazione

Per le esclusioni dall'aggiudicazione fa stato la Legge sulle commesse pubbliche del 20.02.2001 (LCPubb).

Art. 61

Verbale, contenuto e
approvazione

Per la tenuta del verbale è applicabile l'art. 103 LOC e 20 RALOC.

Art. 62

Criteri di comportamento
a) informazione
art. 112 LOC

¹Il Municipio informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse. Sono riservati gli art. 104 e 105 LOC.

²Il Municipio può stabilire, all'inizio della legislatura modalità interne di comportamento per disciplinare l'informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa.

b) discrezione e riserbo
art. 104 LOC

³I membri del Municipio, delle sue commissioni e delegazioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, documenti e informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della carica, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta del Municipio e delle sue commissioni o delegazioni.

c) ispezione degli atti

⁴I Municipali hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione comunale. Sono riservate modalità di preparazione e di svolgimento della seduta attraverso un sistema di gestione elettronica dei documenti ai sensi dell'art. 98 cpv. 6 LOC.⁶⁵

⁵Lo stesso diritto spetta alle commissioni del Consiglio comunale o loro delegazioni per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

⁶Identico diritto compete alle commissioni municipali per oggetti di loro pertinenza durante il periodo che intercorre tra la convocazione e la riunione.

7 ... 66

8 ... 67

...

⁶³ tit. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

⁶⁴ cpv. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020; precedente modifica: decisione CC 09.12.2014/SEL 24.02.2015

⁶⁵ cpv. modificato con decisione CC 09.12.2014/SEL 24.02.2015

⁶⁶ cpv. abrogato con decisione CC 29.04.2013/SEL 15.07.2013

⁶⁷ cpv. abrogato con decisione CC 29.04.2013/SEL 15.07.2013

Divieto di prestazione
art. 101 LOC

⁹Un membro del Municipio non può assumere, né direttamente né indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore del Comune.

CAPITOLO VI

Il Sindaco

Art. 63

Competenze e funzioni del Sindaco

- a) in generale
art. 118 LOC

¹Il Sindaco rappresenta il Comune, presiede il Municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'amministrazione comunale con le competenze conferitegli dalla legge.

²Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull'attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del Municipio.

³Il Sindaco se ritiene una decisione manifestamente contraria alle leggi o ai regolamenti deve informare immediatamente il dipartimento competente.

- b) in particolare
art. 119 LOC

⁴In particolare il Sindaco, riservate le competenze delegate:

- a) è responsabile della gestione e della trasmissione ai destinatari per i loro incombenti della corrispondenza, delle petizioni, dei rapporti, delle istanze indirizzate al Comune;
- b) denuncia alle competenti autorità i reati di azione pubblica che si verificano nella giurisdizione comunale;
- c) firma, in unione al Segretario comunale, gli atti del Comune e provvede alla loro trasmissione;
- d) ordina l'esposizione degli atti governativi e del Municipio ai sensi dell'art. 111 LOC;
- e) rilascia, in unione con il Segretario, i certificati di domicilio e di capacità elettorale;
- f) prende i provvedimenti conferitegli dalla LAC.

Art. 64

Supplenza del Sindaco
art. 120 LOC

In caso di assenza, il Sindaco è supplito dal Vicesindaco e in assenza di questo, dal Municipale più anziano per carica, subordinatamente per età.

Art. 65

Casi urgenti
art. 121 LOC

Nei casi urgenti, che esigono l'intervento del Sindaco, qualsiasi Municipale presente deve provvedere in sua vece, facendo immediato rapporto al Sindaco.

CAPITOLO VII

Dicasteri, commissioni, delegazioni

Art. 66

Dicasteri
art. 90 LOC
art. 18 RALOC

Il Municipio, per agevolare l'esame degli oggetti di sua pertinenza, si divide in dicasteri.

Di regola i dicasteri corrispondono alle categorie indicate nel piano dei conti.

Art. 67

Delegazioni e commissioni
obbligatorie
art. 91 LOC
art. 181 LT
art. 14 LORD
art. 52 LSIE

¹Il Municipio all'inizio di ogni legislatura nomina le seguenti delegazioni e commissioni:

- a) delegazione tributaria composta di cinque membri;
- b) commissione scolastica composta di cinque membri;
- c) commissione traffico, sistemazione del territorio e protezione ambiente composta di cinque membri;
- d) commissione igiene, assistenza e previdenza sociale composta di cinque membri;
- e) commissione sicurezza pubblica composta di cinque membri;
- f) commissione cultura, tempo libero e turismo composta di cinque membri;
- g) commissione finanze composta di cinque membri;
- h) commissione acqua potabile composta di cinque membri.
- i) commissione integrazione e partecipazione degli stranieri. Il funzionamento e le competenze saranno stabiliti con apposita ordinanza da emanarsi dal Municipio.

Altre commissioni

²Il Municipio può nominare altre commissioni nel caso ciò si rendesse necessario per il controllo di speciali rami dell'amministrazione o per lo studio di oggetti di particolare importanza.

³Di tutte le delegazioni e commissioni di cui sopra deve far parte almeno un Municipale, di regola in qualità di Presidente.

⁴Il Municipio decide sull'opportunità di avvalersi del supporto consultivo delle commissioni e delle delegazioni. Sono riservate leggi speciali.

⁵Le commissioni e delegazioni tengono un verbale delle loro sedute.

Art. 68

Altre nomine
art. 31 LAC
art. 172 LT
art. 32 RALOC

art. 7 LPMA

art. 11 LPMA

art. 9 RLCCit

Il Municipio all'inizio di ogni legislatura nomina inoltre:

- a) il delegato ed i supplenti per l'inventario obbligatorio al decesso;
- b) il perito comunale e il suo supplente;
- c) il Presidente e il delegato permanente dell'Autorità regionale di protezione, come pure i loro supplenti;⁶⁸
- d) il membro e il supplente dell'Autorità regionale di protezione;⁶⁹
- e) i membri negli organi di enti di diritto pubblico o privato di sua competenza;
- f) ...;⁷⁰

⁶⁸ lett. modificata con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

⁶⁹ lett. modificata con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

⁷⁰ lett. abrogata con decisione CC 13.12.2021/SEL 28.01.2026

- g) il Municipio può istituire un servizio comunale per la protezione dei dati e nominare un responsabile al quale saranno attribuite le competenze di cui all'art. 3 lett. a, b, c, d, e, g della Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali;
- h) il Municipio può istituire un organo di controllo interno. La composizione ed i compiti verranno disciplinati attraverso una specifica ordinanza tenuto conto delle disposizioni cantonali.

TITOLO III

I dipendenti comunali

Art. 69

Funzioni e rapporti d'impiego
Regolamento organico
art. 135 LOC
art. 31 RALOC
art. 3 Decreto legislativo di
applicazione della LAVS
art. 8 LPMA

¹La nomina dei dipendenti del Comune, i rapporti d'impiego, gli obblighi di servizio e i diritti del personale sono contemplati nel Regolamento organico per i dipendenti del Comune e della Casa per persone anziane.

²Il Municipio nomina pure:

- a) il gerente dell'agenzia comunale AVS;
- b) il segretario dell'Autorità regionale di protezione.⁷¹

³La nomina dei docenti delle scuole comunali è fatta dal Municipio a norma delle leggi scolastiche.

Art. 70

Dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione e alle leggi
art. 129 LOC

Prima di entrare in carica:

- a) il Segretario comunale;
- b) il Vicesegretario comunale;
- c) gli agenti di polizia;
- d) i periti;
- e) il delegato e i supplenti per l'inventario obbligatorio per il decesso;
- f) i dipendenti abilitati ad allestire perizie, rapporti di contravvenzione o dichiarazioni fede facenti;

rilasciano al Municipio la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, e meglio come ai disposti contenuti nell'art. 11, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato.

Art. 71

Segretario comunale
a) In generale
art. 137 LOC

¹Il Segretario comunale è responsabile della Cancelleria comunale ed è capo del personale.

²Egli dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dal Municipio e dal Sindaco.

Art. 72

b) In particolare
art. 138 LOC

In particolare il Segretario, riservate le competenze delegate:

- a) firma con il Sindaco o con chi ne fa le veci, gli atti del Comune, e da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è autorizzato dal Municipio. Sono riservate le competenze delegategli secondo la LOC e il Regolamento comunale;
- b) redige il verbale del Consiglio comunale e del Municipio;
- c) è responsabile della corretta gestione dell'archivio amministrativo e dell'archivio storico del Comune in base alla Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici;⁷²
- d) esercita le funzioni attribuitegli dalla LAC;
- e) è responsabile del sigillo comunale e del suo uso.

⁷¹ lett. modificata con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

⁷² cpv. modificato con decisione CC 09.12.2014/SEL 24.02.2015

Art. 73

Supplenza del Segretario
art. 141 LOC

Il Segretario comunale è supplito dal Vicesegretario comunale ad eccezione delle funzioni attribuitegli dalla LAC e dal decreto riguardante la stesura degli atti pubblici.

Art. 74

Funzioni dei dipendenti

Il Municipio stabilisce, con ordinanza interna, le funzioni dei dipendenti del Comune.

Art. 75

Perito

¹Il perito esegue, su ordine del Municipio, delle autorità giudiziarie o su richiesta di privati, perizie, valutazioni di danni e altri accertamenti.

art. 32 RALOC

²In caso di impedimento o di collisione di interessi sarà nominato, caso per caso dal Municipio, un perito straordinario.

Art. 76

Altri dipendenti
art. 125 LOC

Il gerente dell'agenzia AVS e il Presidente e Segretario dell'Autorità regionale di protezione hanno le mansioni loro assegnate dalle leggi federali e cantonali nelle rispettive materie.⁷³

⁷³ cpv. modificato con decisione CC 09.12.2014/SEL 24.02.2015

TITOLO IV

Onorari, diarie, indennità, stipendi e finanziamento dei gruppi politici

Art. 77

Onorari del Sindaco, dei
Municipali e dei Consiglieri
comunali
art. 117 LOC

¹I membri del Municipio percepiscono i seguenti onorari annui:

- | | | |
|-----------------|-----|-------------------------|
| a) Sindaco: | CHF | 50'000.00 ⁷⁴ |
| b) Vicesindaco: | CHF | 30'000.00 ⁷⁵ |
| c) Municipali: | CHF | 25'000.00 ⁷⁶ |

² ...⁷⁷

³I Consiglieri comunali ricevono un'indennità di CHF 100.00 per ogni seduta del Consiglio comunale alla quale partecipano. Al Presidente è versata un'indennità di CHF 150.00/seduta.⁷⁸

Art. 78

Diarie e indennità per missioni

¹Ai membri delle commissioni municipali e del Consiglio comunale, ai delegati e rappresentanti comunali in seno ad enti pubblici o privati, sono corrisposte le seguenti diarie, già comprensive dell'eventuale indennità di seduta:⁷⁹

- | | | |
|---|-----|--------|
| a) impegno di durata inferiore a mezza giornata | CHF | 80.00 |
| b) per un impegno di mezza giornata | CHF | 150.00 |
| c) per un impegno di una giornata | CHF | 200.00 |

²Ai membri del Municipio è corrisposta una diaria per giornata intera di CHF 300.00. Per impegni al di sotto della giornata intera, il compenso è incluso nell'onorario annuo.⁸⁰

³ ...⁸¹

⁴È facoltà del Municipio, ad inizio legislatura, definire in via d'ordinanza degli importi annui da CHF 1'000.00 a CHF 5'000.00 quale rimborso per spese di rappresentanza ai sensi dell'articolo 117 LOC.⁸²

Art. 79

Diarie per sedute
commissionali

Le indennità per i membri delle commissioni municipali e del Consiglio comunale sono fissate secondo le seguenti modalità:

- a) membri di delegazioni, commissioni municipali o commissioni del Consiglio comunale, Presidente delle commissioni del Consiglio comunale, per seduta CHF 100.00;⁸³

⁷⁴ lett. modificata con decisione CC 13.12.2021/SEL 24.02.2022

⁷⁵ lett. modificata con decisione CC 13.12.2021/SEL 24.02.2022

⁷⁶ lett. modificata con decisione CC 13.12.2021/SEL 24.02.2022

⁷⁷ cpv. abrogato con decisione CC 13.12.2021/SEL 24.02.2022

⁷⁸ cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021/SEL 24.02.2022

⁷⁹ cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021/SEL 24.02.2022

⁸⁰ cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021/SEL 24.02.2022

⁸¹ cpv. abrogato con decisione CC 13.12.2021/SEL 24.02.2022

⁸² cpv. modificato con decisione CC 13.12.2021/SEL 24.02.2022

⁸³ lett. modificata con decisione CC 13.12.2021/SEL 24.02.2022

- b) per la compilazione dei rapporti commissionali del Consiglio comunale verrà assegnata un'indennità come segue:
 - rapporti semplici con contenuti ripetitivi: CHF 50.00;
 - rapporti complessi e argomentati: CHF 80.00;⁸⁴
- c) per la redazione dei verbali delle commissioni del Consiglio comunale, CHF 20.00;⁸⁵
- d) i membri di commissioni consultive di esperti nominati dal Municipio ricevono un'indennità pari alla retribuzione media della loro categoria professionale.

Art. 80

Spese di trasferta

Le spese di trasferta vengono riconosciute conformemente al Regolamento organico dei dipendenti comunali.

Art. 81

Prestazioni straordinarie

¹ ...⁸⁶

²Le prestazioni straordinarie dei dipendenti sono compensate conformemente al Regolamento organico dei dipendenti comunali.

Art. 82

Rincaro

Gli importi previsti dagli art. 77, 78 e 79 sono da intendere al netto dei contributi sociali e vengono adeguati annualmente al rincaro conformemente al Regolamento organico dei dipendenti comunali.

Art. 83

Stipendio dipendenti
art. 135 LOC

I dipendenti comunali ricevono lo stipendio previsto dal Regolamento organico per i dipendenti.

Art. 84

Retribuzione perito

Il perito riceve una retribuzione che va a carico del richiedente, in base alle tariffe emanate dal Municipio.

Art. 85

Finanziamento dei partiti
politici

¹I partiti politici che costituiscono gruppo ai sensi dell'art. 73 LOC ricevono un'indennità base annua di CHF 1'000.00 alla quale va aggiunto un supplemento annuo di CHF 300.00 per ogni Consigliere comunale.

²I partiti politici che non costituiscono gruppo hanno diritto unicamente ad un'indennità annua di CHF 300.00 per ogni Consigliere comunale.

³Per il calcolo dell'indennità fa stato la situazione dei gruppi politici in seno al Consiglio comunale al 1. maggio di ogni anno.

⁴Gli importi succitati sono adeguati al rincaro all'inizio di ogni quadriennio.

⁸⁴ lett. modificata con decisione CC 13.12.2021/SEL 24.02.2022

⁸⁵ lett. introdotta con decisione CC 13.12.2021/SEL 24.02.2022

⁸⁶ cpv. abrogato con decisione CC 02.05.2011/SEL 08.07.2011

TITOLO V

Gestione finanziaria e contabilità

Art. 86

Principi della gestione finanziaria e della contabilità art. 151 LOC

¹La gestione finanziaria è retta dai principi della legalità, dell'equilibrio finanziario, della parsimonia, dell'economicità, della causalità e della compensazione dei vantaggi, nonché dal divieto del vincolo delle entrate.⁸⁷

²La contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del Comune.

Art. 87

Preventivi e consuntivi

I preventivi e i consuntivi del Comune vengono allestiti in conformità agli art. 169 e 173 LOC.⁸⁸

Art. 88

Piano finanziario⁸⁹
art. 152 LOC

¹Il Comune deve dotarsi di un piano finanziario, allestito dal Municipio che contiene le indicazioni su:

- a) spese e ricavi della gestione corrente;
- b) investimenti;
- c) fabbisogno finanziario e il possibile finanziamento;
- d) evoluzione del patrimonio, dei debiti e del capitale proprio.

²Il piano finanziario deve essere sottoposto per informazione e discussione al Consiglio comunale con messaggio municipale.⁹⁰

³Il piano finanziario è allestito di regola per un periodo di quattro anni a partire dall'anno successivo a quello del rinnovo dei poteri comunali.

⁴Il piano finanziario va aggiornato quando vi sono modifiche di rilievo, in ogni caso dopo due anni con comunicazione al Consiglio comunale.

Art. 89

Norme per la gestione finanziaria⁹¹
art. 169, 173 LOC
art. 19 segg. RGFCC

Per quanto concerne il contenuto e la forma del bilancio preventivo e del conto consuntivo, la tenuta dei libri contabili e le modalità per le operazioni di incasso e di pagamento fanno stato le norme del Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei comuni.

Art. 90

Incassi e pagamenti

¹Il Comune tiene un conto corrente postale e conti correnti bancari attraverso i quali devono essere effettuati gli incassi e i pagamenti.

²Le somme eccezionalmente incassate per contanti devono essere periodicamente riversate sul conto corrente.

⁸⁷ cpv. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

⁸⁸ cpv. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

⁸⁹ tit. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

⁹⁰ cpv. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

⁹¹ tit. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

Art. 91

Autorizzazione a riscuotere

Il Municipio designa i dipendenti autorizzati a riscuotere, in contanti, le sportule di cancelleria o i pagamenti per altre ragioni.

Art. 92

Diritto di firma

Il Segretario comunale e il Vicesegretario comunale hanno diritto di firma collettiva con il Sindaco e il Vicesindaco o con il Capo dicastero finanze per le operazioni relative ai conti correnti.

Art. 92a⁹²

Contributi. Domanda e obblighi di informazione

¹Ogni contributo è concesso a domanda scritta.

²Il richiedente deve fornire gratuitamente al Municipio o al servizio competente per delega tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo, autorizzandolo inoltre ad esaminare gli atti pertinenti.

³Il Municipio o il servizio competente per delega può richiedere una dichiarazione che svincoli l'autorità fiscale comunale e/o cantonale dal segreto d'ufficio, se il richiedente non è in grado di fornire personalmente le informazioni necessarie o le informazioni da lui fornite non sono sufficienti.

⁴Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del contributo.

⁵Se il richiedente non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione al Municipio o ai servizi da esso delegati, il contributo può essere negato.

⁹² art. introdotto con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

TITOLO VI

I beni comunali

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 93

Suddivisione

- a) beni amministrativi⁹³
art. 162 LOC

¹I beni comunali si suddividono in:

- a) beni amministrativi
b) beni patrimoniali.

²I beni amministrativi comprendono gli attivi che servono direttamente all'esecuzione di compiti pubblici. Sono compiti pubblici quelli eseguiti in forza del diritto pubblico o a seguito di scelte di interesse collettivo. I beni amministrativi si suddividono a loro volta in beni amministrativi in senso stretto e in beni d'uso comune.⁹⁵

³I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere costituiti in pegno.

4 ...⁹⁶

- b) beni patrimoniali⁹⁴
art. 163 LOC

⁵I beni patrimoniali comprendono gli attivi privi di uno scopo pubblico diretto.⁹⁷

⁶I beni patrimoniali possono essere alienati purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.

Art. 94

Amministrazione
art. 166 LOC

¹Il Municipio provvede alla conservazione e all'amministrazione dei beni comunali, riservate le competenze delegate, in modo che gli stessi siano messi a beneficio della collettività senza pregiudicarne la consistenza.

²Il Municipio tiene aggiornato, in apposito registro, l'inventario dei beni e degli oneri comunali, separati per categoria.

³Esso tiene inoltre esatta registrazione di tutti i beni affidati alla sua amministrazione e sottoposti alla sua vigilanza.

⁹³ tit. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

⁹⁴ tit. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

⁹⁵ cpv. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

⁹⁶ cpv. abrogato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

⁹⁷ cpv. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

Art. 95

Alienazioni e locazioni⁹⁸
art. 167 LOC

¹Le alienazioni, gli affitti e le locazioni di beni mobili e immobili devono essere fatte per pubblico concorso.

²Il concorso deve essere annunciato all'albo almeno sette giorni prima della scadenza e aperto ad ogni interessato.

³In casi eccezionali, e quando al Comune non ne può derivare danno o quando l'interesse generale lo giustifica, il legislativo può autorizzare il Municipio a procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette.⁹⁹

⁴Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

Art. 95a¹⁰⁰

Divieto di speculazione
art. 168 LOC

I beni comunali non possono essere impiegati in speculazione.

⁹⁸ tit. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

⁹⁹ cpv. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

¹⁰⁰ art. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

CAPITOLO II

I beni amministrativi

Art. 96

Beni amministrativi
in senso stretto¹⁰¹
art. 162 LOC

¹I beni amministrativi, in senso stretto, comprendono le cose di cui il Comune si serve per conseguire direttamente le proprie finalità, come gli edifici amministrativi, le scuole, gli impianti sportivi, l'acquedotto e le canalizzazioni.

Beni d'uso comune
art. 25 RALOC

²Beni d'uso comune sono quelli che il Comune mette a libera disposizione del pubblico, come strade, piazze, parchi e giardini.

Art. 97

Titolo di acquisizione
ed estinzione

I beni amministrativi sono costituiti o soppressi mediante decisione del Consiglio comunale.

Art. 98

Amministrazione
art. 166 LOC

¹L'amministrazione dei beni amministrativi compete al Municipio, riservate le competenze delegate.

²Esso emana norme di polizia per disciplinarne l'uso e la protezione, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale.

³Il Municipio rilascia le autorizzazioni e le concessioni per l'uso speciale.

¹⁰¹ tit. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

CAPITOLO III

Utilizzazione dei beni amministrativi

Art. 99

Uso comune
art. 25 RALOC

Chiunque può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione nel rispetto della legge, dei regolamenti e dei diritti altrui.

Art. 100

Uso accresciuto
art. 107 LOC

¹L'uso speciale di beni amministrativi è ammissibile solo se conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.

Autorizzazione
art. 26 RALOC

²È soggetto ad autorizzazione l'uso temporaneo e di poca intensità dei beni amministrativi.

È tale ad esempio: il deposito temporaneo di materiali e di macchinari; la formazione di ponteggi e staccionate; la posa di brevi condotte in genere, di trasporto di energia e per l'evacuazione delle acque di rifiuto; l'occupazione con cinte, cancelli e solette; l'immissione di acque nelle canalizzazioni delle strade, la posa di tende, ombrelloni, distributori automatici e insegne pubblicitarie; la sosta di veicoli; l'esposizione occasionale di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci; cassette e vasi per piante e fiori; il posteggio continuato di veicoli; la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum; l'organizzazione di manifestazioni in genere ivi comprese quelle a garanzia di norme costituzionali di opinioni e di riunione; circhi e parchi di divertimento; cortei e processioni.

Concessione
art. 26 RALOC

³È soggetto a concessione l'uso intenso e durevole dei beni amministrativi.

È tale ad esempio: l'occupazione con costruzioni e impianti stabili di una certa importanza, come la sporgenza di pensiline, balconi e passi sotterranei o aerei; la posa o installazione di infrastrutture tecnologiche come le condotte in genere, di trasporto dell'energia, per radio e televisione via cavo, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi e di supporti; l'utilizzazione esclusiva e durevole per le affissioni pubblicitarie; l'esposizione durevole (prolungata) di tavolini, bancarelle e simili per l'esercizio di commerci.

4 ... 102

...

5 ... 103

...

Art. 101

Condizioni

¹Le condizioni per l'uso speciale dei beni amministrativi, sono fissate dal Municipio nell'atto di concessione o di autorizzazione.

²La decisione deve considerare gli interessi in gioco, con particolare riguardo all'interesse pubblico per l'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.

¹⁰² cpv. abrogato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁰³ cpv. abrogato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

Art. 102

Concorso

Il Municipio ha la facoltà di procedere per pubblico concorso, quando l'uso speciale riguardi attività commerciali di persone o enti singoli o di una cerchia limitata.

Art. 103

Durata

¹La durata massima delle autorizzazioni è di 10 anni.¹⁰⁴

²La durata massima delle concessioni è di 50 anni.¹⁰⁵

Rinnovo

³Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio.

⁴Un impegno preventivo al rinnovo è nullo.

⁵Sono a carico del richiedente le tasse amministrative e tutte le spese fatte nel suo interesse.¹⁰⁶

Art. 103a¹⁰⁷

Procedura

¹Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni ed impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza di costruzione; negli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.

²Il Municipio regola la materia con apposita ordinanza.

Art. 103b¹⁰⁸

Trasferimento

¹Le autorizzazioni e le concessioni non possono essere trasferite a terzi senza preventivo consenso del Municipio.

²Il consenso può essere negato se vi ostano motivi di interesse pubblico o se altre persone hanno precedentemente postulato un'analogha utilizzazione, negata o tenuta in sospeso per mancanza di aree o di posti disponibili.

³Le autorizzazioni e le concessioni connesse a un fondo, come le sporgenze e le condotte di allacciamento degli edifici, seguono i cambiamenti di proprietà senza formalità particolari.

Art. 104

Revoca

¹Le concessioni e le autorizzazioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

²Esse possono essere parimenti revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attiene alle condizioni poste con l'atto di concessione o autorizzazione.

³La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta una riduzione del pagamento dell'indennità, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione o autorizzazione.

¹⁰⁴ cpv. modificato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁰⁵ cpv. modificato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁰⁶ cpv. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁰⁷ art. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁰⁸ art. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

⁴Sono riservate le diverse disposizioni contenute nell'atto di autorizzazione o di concessione.¹⁰⁹

Art. 105

Responsabilità

¹Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione.

²A tale scopo possono essere richieste garanzie adeguate.¹¹⁰

³Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Comune se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

⁴Il proprietario, rispettivamente il conduttore e/o il gestore sono solidalmente responsabili.¹¹¹

¹⁰⁹ cpv. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹¹⁰ cpv. modificato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹¹¹ cpv. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

CAPITOLO IV

Tasse, tariffe, indennità e sportule

Art. 106

Ammontare
art. 107 LOC

¹Per l'uso speciale dei beni amministrativi sono dovute delle tasse, il cui importo verrà fissato dal Municipio in apposita ordinanza, tenuto conto dei seguenti minimi e massimi:¹¹²

- a) opere sporgenti, quali pensiline, balconi, tende, ecc.: da CHF 5.00 a CHF 5'000.00 il mq all'anno;¹¹³
 - b) occupazione in superficie, quali gradini, rampe per l'accesso ai disabili, ecc.: da CHF 20.00 a CHF 500.00 il mq all'anno;¹¹⁴
 - c) ...¹¹⁵
 - d) opere sotterranee, come solette, serbatoi, cantine, ecc.: da CHF 20.00 a CHF 500.00 il mq all'anno;¹¹⁶
 - e) posa di distributori automatici: da CHF 50.00 a CHF 500.00 l'anno per apparecchio; posa di vetrinette, di contenitori di giornali e simili: da CHF 10.00 a CHF 500.00 l'anno per ogni mq di sporgenza (misurato verticalmente), ritenuto un minimo di CHF 100.00;¹¹⁷
 - f) posa di insegne pubblicitarie: da CHF 10.00 a CHF 500.00 l'anno per ogni mq di sporgenza (misurato verticalmente), ritenuto un minimo di CHF 100.00;¹¹⁸
 - g) esercizio di commerci:
 - durevoli: da CHF 50.00 a CHF 500.00 il mq l'anno o frazione di anno;
 - occasionali: da CHF 20.00 a CHF 100.00 il mq al giorno;¹¹⁹
 - h) occupazione temporanea: tavolini, esposizione di merce, ecc.: da CHF 2.00 a CHF 150.00 il mq l'anno o frazione di anno della superficie concessa, ritenuto un minimo di CHF 100.00;¹²⁰
 - i) occupazione a scopo di cantiere:
 - deposito di materiali e macchinari, posa di contenitori: da CHF 5.00 a CHF 15.00 il mq per mese o frazione di mese;
 - taxa posa segnaletica: da CHF 10.00 a CHF 100.00.
- Inoltre, la soppressione di parcheggi sia a scopo edile, sia a scopo commerciale, è soggetta a una taxa da CHF 10.00 a CHF 50.00 al giorno (in caso di durate inferiori viene comunque applicata la taxa giornaliera);¹²¹
- l) utilizzo di sale, locali, aule, palestre, griglia, ecc.: da CHF 5.00 a CHF 1'000.00 al giorno, avuto riguardo dell'attività svolta;¹²²

¹¹² cpv. modificato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹¹³ lett. modificata con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024; precedente modifica: decisione CC 29.04.2013/SEL 15.07.2013

¹¹⁴ lett. modificata con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024; precedente modifica: decisione CC 29.04.2013/SEL 15.07.2013

¹¹⁵ lett. abrogata con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹¹⁶ lett. introdotta con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹¹⁷ lett. introdotta con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹¹⁸ lett. introdotta con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹¹⁹ lett. introdotta con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹²⁰ lett. introdotta con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹²¹ lett. introdotta con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹²² lett. introdotta con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

m) tariffe piscina comunale:¹²³

- entrata piscina:	da CHF 1.00	a CHF 10.00
- abbonamenti:	da CHF 9.00	a CHF 200.00
- sdraio:	da CHF 1.00	a CHF 20.00
- ombrellone:	da CHF 1.00	a CHF 20.00

n) tariffe campi da tennis (metà campo):¹²⁴

- residenti:		
1 ora	da CHF 7.50	a CHF 20.00
junior 1 ora	da CHF 5.00	a CHF 15.00
blocco di 10 ore	da CHF 75.00	a CHF 200.00
blocco di 20+1 ore	da CHF 150.00	a CHF 400.00
blocco di 30+2 ore	da CHF 225.00	a CHF 600.00
blocco di 40+4 ore	da CHF 300.00	a CHF 800.00
- non residenti:		
1 ora	da CHF 15.00	a CHF 30.00
junior 1 ora	da CHF 5.00	a CHF 15.00
blocco di 10 ore	da CHF 150.00	a CHF 300.00
blocco di 20+1 ore	da CHF 300.00	a CHF 600.00
blocco di 30+2 ore	da CHF 450.00	a CHF 900.00
blocco di 40+4 ore	da CHF 600.00	a CHF 1'200.00
- tariffe 2 vs. 2 (doppi):		
da 2 a 4 residenti	da CHF 15.00	a CHF 40.00/ora
1 residente	da CHF 22.50	a CHF 50.00/ora
nessun residente	da CHF 30.00	a CHF 60.00/ora
da 2 a 4 junior	da CHF 10.00	a CHF 30.00/ora

o) 1. Posteggio di veicoli:

- nei posteggi a pagamento: da CHF 1.00 a CHF 5.00 all'ora;

2. Posteggi zone blu:

- autorizzazioni annuali: da CHF 60.00 a CHF 120.00 al mese;
- autorizzazioni provvisorie settimanali: da CHF 20.00 a CHF 60.00 alla settimana;
- autorizzazioni provvisorie giornaliere: da CHF 10.00 a CHF 30.00 al giorno;

3. Abbonamenti autosilo:

- abbonamento diurno da CHF 110.00 a CHF 150.00 al mese;
- abbonamento notturno da CHF 70.00 a CHF 110.00 al mese;
- abbonamento generale (senza limiti) da CHF 140.00 a CHF 180.00 al mese.

I summenzionati importi non comprendono la tassa di collegamento ai sensi della Legge sui trasporti e del Regolamento sulla tassa di collegamento che sarà aggiunta agli importi sopra esposti agli utenti che si spostano in modo sistematico come da Regolamento sulla tassa di collegamento.

¹²³ lett. modificata con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024; precedente modifica: decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

¹²⁴ lett. modificata con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024; precedente modifica: decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

4. Il Municipio, tramite ordinanza, ha inoltre la facoltà di prevedere abbonamenti per i propri dipendenti presso posteggi pubblici o presso strutture comunali con un importo minimo di CHF 45.00 mensili e un importo massimo di CHF 180.00 mensili. Questi importi non comprendono l'eventuale tassa di collegamento che dovrà essere assunta dalle persone assoggettate ai sensi della Legge sui trasporti e del Regolamento sulla tassa di collegamento. Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.

5. In caso di perdita del biglietto d'uscita o dell'abbonamento, è prelevato un importo da CHF 20.00 a CHF 80.00.

6. I Municipali in carica hanno diritto ad una tessera annuale gratuita dell'autosilo comunale.¹²⁵

p) posteggio per natanti lungo la riva pubblica da CHF 300.00 a CHF 5'000.00.¹²⁶

²Per usi particolari non previsti dal presente Regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.¹²⁷

³ ...¹²⁸

⁴Oltre alla tassa di occupazione di suolo pubblico, il Municipio può prelevare una tassa amministrativa per l'esame della pratica che varia da un minimo di CHF 10.00 a un massimo di CHF 2'500.00 a dipendenza della complessità dell'incarto.¹²⁹

⁵Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.¹³⁰

Art. 107

Criteri di computo

¹Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tener conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.

²Le tasse sono di regola dovute a decorrere dall'entrata in vigore dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 108

Pagamento

¹Le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o di concessione.

²Il credito per tasse accessorie si prescrive in cinque anni da quando sono esigibili.

¹²⁵ lett. modificata con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024; precedenti modifiche: decisione CC 29.04.2013/SEL 15.07.2013 e CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

¹²⁶ lett. introdotta con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹²⁷ cpv. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹²⁸ cpv. abrogato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹²⁹ cpv. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹³⁰ cpv. modificato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

Art. 109¹³¹

Esenzioni

Il Municipio può esentare da tasse:

- a) le utilizzazioni a fini ideali, le riunioni politiche, le processioni ed i cortei, la raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, le collette e la distribuzione di manifesti e volantini;
- b) le utilizzazioni di pubblica utilità senza fine di lucro.

Art. 110

Restituzione

¹Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi a lui non imputabili.

²La rinuncia da parte del beneficiario non dà diritto a rimborso.

³La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

Art. 111

Concessioni e autorizzazioni esistenti

¹Le concessioni e le autorizzazioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza.

²Le concessioni esistenti, la cui durata non è stata fissata nell'atto di concessione, prendono fine con il decorso di 25 anni dal loro rilascio.

³In mancanza di documentazione le concessioni prendono fine con il decorso di 25 anni dalla data più prossima in cui la concessione è documentabile.

Art. 112Sportule e tasse amministrative¹³²
art. 116 LOC
art. 28 RALOC

¹Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, il Municipio incassa tasse di cancelleria, fissandone in via d'ordinanza l'ammontare e le modalità di pagamento.

²Il Municipio può altresì prelevare una tassa amministrativa per l'esame della pratica e l'elaborazione di decisioni che varia da un minimo di CHF 10.00 a un massimo di CHF 2'500.00 a dipendenza della complessità dell'incarto.¹³³

Art. 113

Tassa soggiornanti

¹Una tassa annua di cancelleria da CHF 50.00 a CHF 200.00 potrà essere prelevata a carico delle persone soggiornanti nel Comune a copertura delle spese amministrative generali.

²Sono considerate soggiornanti tutte le persone che abitano a qualsiasi titolo nel Comune e che sono soggette all'obbligo di notifica conformemente al Regolamento cantonale sul controllo degli abitanti e delle imprese e non vi abbiano domicilio o non siano in possesso di un permesso rilasciato dall'Ufficio stranieri che indichi come luogo d'abitazione Paradiso.

³Il Municipio regolamenterà la materia mediante speciale ordinanza.

¹³¹ art. modificato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹³² tit. modificato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹³³ cpv. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

Art. 114

Indennità per prestazioni
art. 116 LOC

Gli interventi richiesti o causati dai privati e che esulano dai normali compiti, sono fatturati in base alle spese effettive sostenute dal Comune per il personale, i mezzi e il materiale impiegato.
Il Municipio emanerà la relativa ordinanza.

Art. 115

Tasse soggette ad altre
disposizioni
art. 28 RALOC

Per le tasse in materia di stato civile, per quelle relative alle volture catastali e alla stesura di atti pubblici da parte del Segretario comunale fanno stato le disposizioni in vigore.

Art. 116

Casi di esenzione
art. 28 RALOC

Il rilascio dei certificati di capacità elettorale è esente da tassa.

CAPITOLO V¹³⁴

Art. 117¹³⁵

...

¹³⁴ cap. abrogato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹³⁵ art. abrogato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

TITOLO VII

Polizia locale

CAPITOLO I

Ordine pubblico

Art. 118

Norma generale
art. 107 LOC
art. 23 RALOC

¹Il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete e della sicurezza pubblica nella giurisdizione del Comune incombe al Municipio, tramite il corpo di polizia comunale.

²Per aumentare l'efficienza degli interventi, se necessario e segnatamente in caso di manifestazioni che coinvolgono l'intera zona, il Municipio può richiedere una reciproca collaborazione con altri corpi di polizia comunale.

³ ...¹³⁶

⁴Sono riservati la Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 16 marzo 2011 e il relativo regolamento di applicazione.¹³⁷

Art. 119

Rumori molesti
art. 107 LOC
art. 23 RALOC

¹Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica, indipendentemente dal fatto che la turbativa sia provocata su area pubblica o privata.

²La quiete pubblica deve essere salvaguardata specialmente dalle ore 23.00 alle ore 08.00.

³Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle competenti autorità cantonali, in deroga al cpv. 2, l'orario d'inizio dei lavori all'aperto in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale è anticipato alle ore 06.00, salvo disposizioni contrarie del Municipio.¹³⁸

⁴Il Municipio emanerà precise disposizioni in materia.

Art. 120

Lavori festivi e notturni
art. 107 LOC
art. 24 RALOC

¹Salvo casi speciali da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di lavori od opere feriali in giorni festivi legalmente riconosciuti, nonché il lavoro notturno con macchine ed utensili rumorosi.

²Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

¹³⁶ cpv. abrogato con decisione CC 09.12.2014/SEL 24.02.2015

¹³⁷ cpv. modificato con decisione CC 09.12.2014/SEL 24.02.2015

¹³⁸ cpv. introdotto con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

Art. 121

Esercizi alberghieri e
ristorazione

¹Gli esercizi alberghieri e la ristorazione sono sottoposti alle disposizioni della legge cantonale e del relativo regolamento. Il Municipio emanerà una propria ordinanza di applicazione in materia.¹³⁹

²Per le decisioni, le spese ed i lavori di cancelleria il Municipio può prelevare tasse e contributi da CHF 1.00 a CHF 500.00 a seconda del lavoro richiesto all'autorità.¹⁴⁰

3 ... 141

4 ... 142

5 ... 143

6 ... 144

7 ... 145

...

⁸In circostanze urgenti la facoltà di concedere deroghe di orario spetta al Sindaco o a chi ne fa le veci, oppure, su delega, alla polizia comunale.¹⁴⁶

Art. 122

Protezione degli animali
art. 107 LOC
art. 23 RALOC

Sono applicabili le misure di polizia locale, richiamate le leggi, i regolamenti e le disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 123

Proprietari di beni immobili

I proprietari di beni immobili devono tollerare, tenuto conto dei loro legittimi interessi:

- sui muri di loro proprietà, la posa di impianti di illuminazione, cartelli indicatori, supporti di fili;
- nei terreni di loro proprietà, la posa di pali per scopi analoghi;

quando ciò si renda necessario ai servizi pubblici.

Art. 124

Piante e siepi
art. 143 LAC

¹Rami di piante e siepi confinanti con l'area pubblica dovranno essere tagliati regolarmente a cura dei proprietari.

²In caso di inadempimento il Municipio, dopo regolare intimazione, farà eseguire i lavori a spese del proprietario.

art. 50 LStr

³Siepi e cinte delimitanti la proprietà privata nelle vicinanze di crocicchi, curve, ecc., dovranno essere limitate in modo da non impedire la visuale e la sicurezza del traffico.

Art. 125

Alberi. Distanza dal confine

¹Il Municipio può piantare o concedere di piantare alberi d'alto fusto fino ad un massimo di 2 metri lineari dal confine.

²Con l'accordo degli interessati le piante possono essere messe a dimora anche ad una distanza inferiore.

¹³⁹ cpv. modificato con decisione CC 29.04.2013/SEL 15.07.2013

¹⁴⁰ cpv. modificato con decisione CC 29.04.2013/SEL 15.07.2013

¹⁴¹ cpv. abrogato con decisione CC 29.04.2013/SEL 15.07.2013

¹⁴² cpv. abrogato con decisione CC 29.04.2013/SEL 15.07.2013

¹⁴³ cpv. abrogato con decisione CC 29.04.2013/SEL 15.07.2013

¹⁴⁴ cpv. abrogato con decisione CC 29.04.2013/SEL 15.07.2013

¹⁴⁵ cpv. abrogato con decisione CC 29.04.2013/SEL 15.07.2013

¹⁴⁶ cpv. modificato con decisione CC 29.04.2013/SEL 15.07.2013

Art. 126

Fabbricati. Norme di sicurezza

¹È vietato gettare oggetti di qualsiasi natura dalle finestre sia che diano sull'area pubblica che su quella privata.

²I vasi da fiori o qualsiasi altro ornamento alle finestre ed ai balconi devono essere fissati in modo da non costituire un pericolo per l'incolumità dei passanti.

³I tetti che confinano con la proprietà pubblica devono essere muniti di paraneve.

Art. 127Lavori domestici e decoro¹⁴⁷

¹È proibito stendere vestiti, biancheria ed ogni altro tessuto, come pure battere tappeti, stuoie e panni sulle pubbliche vie, sulle piazze e sulle strade, nonché ai balconi o alle finestre che danno sull'area pubblica.

²Per il decoro di balconi, finestre ed in generale dell'aspetto esterno degli stabili e dei loro spazi aperti, il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia, nei limiti degli aspetti di ordine pubblico di competenza municipale.¹⁴⁸

Art. 128

Pesca

È proibita la pesca dalla riva in quanto il suo esercizio costituisca un pericolo per chi vi transita.

Art. 128a¹⁴⁹

Eliminazione mezzi a due ruote

¹È vietato abbandonare mezzi a due ruote inservibili (quali motoveicoli, ciclomotori, biciclette, ecc.) sulle aree di dominio pubblico. Per gli autoveicoli si rimanda integralmente alla Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili (LEVI).

²Sono considerati inservibili tutti i mezzi a due ruote che per il loro stato e a giudizio del Municipio non sono più atti alla riparazione o non più conformi alle norme in materia di circolazione.

³Se un mezzo inservibile è lasciato per oltre due mesi su un'area di dominio pubblico, si presume che il proprietario abbia rinunciato ai suoi diritti.

⁴Nel caso in cui il mezzo abbandonato venga reputato inservibile, il Municipio, trascorsi i termini di cui al capoverso precedente, può procedere al suo smaltimento.

¹⁴⁷ tit. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

¹⁴⁸ cpv. introdotto con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

¹⁴⁹ art. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

CAPITOLO II

Movimento della popolazione

Art. 129

Controllo degli abitanti e delle
attività economiche
art. 106 LOC

Il Municipio tiene un controllo degli abitanti e delle attività economiche e disciplina la materia in base alle disposizioni federali e cantonali.

Art. 130

Movimento della popolazione

I locatari di appartamenti e di camere sono obbligati a notificare all'Ufficio controllo abitanti, tutte le persone e le attività economiche in applicazione delle disposizioni federali e cantonali.

CAPITOLO III

Lavori, manomissioni, danneggiamenti, affissioni

Art. 131

Lavori su area pubblica
art. 107 LOC
art. 26 RALOC

¹Per tutti i lavori eseguiti su area pubblica è necessaria l'autorizzazione del Municipio soggetta al pagamento di una tassa, ad esclusione dei casi di esenzione/riduzione disciplinati nell'Ordinanza.¹⁵⁰

²Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia di lavori eseguiti su sedimi stradali.

Art. 131a¹⁵¹

Lavori stradali, segnaletica
stradale di cantiere,
occupazione di strade
comunali e transiti di veicoli
da cantiere

¹Il Municipio disciplina mediante ordinanza le condizioni per l'ottenimento di autorizzazioni per effettuare lavori su strade comunali, posare segnaletica stradale da cantiere, occupare temporaneamente le superfici stradali comunali e/o private vincolate ad uso pubblico, così come per transitare con veicoli pesanti.

Lavori stradali

²Per lavori stradali che comportano scavi o modifiche del manto stradale, il Municipio stabilisce le prescrizioni tecniche per il ripristino del manto stradale. Al beneficiario dell'autorizzazione può essere richiesta una garanzia per eventuali danni o difetti, calcolata tenendo conto di un importo minimo di CHF 1'000.00 per mq, fino a una garanzia massima di CHF 30'000.00.

Segnaletica stradale di cantiere

³La segnaletica provvisoria per lavori svolti in prossimità o direttamente su strade comunali necessita di un'autorizzazione, possibilmente coordinata con un'eventuale licenza edilizia. Il Municipio stabilisce le condizioni richiamando le disposizioni cantonali e federali applicabili.

Uso strade comunali per
bisogni diversi

⁴Richiamato l'art. 45 della Legge sulle strade, l'uso delle strade pubbliche comunali per bisogni diversi da quelli della circolazione è consentito, previo ottenimento di un'autorizzazione o di una concessione a titolo di precario, se è compatibile alla destinazione della strada e non vi ostano motivi di polizia. Sono in particolare soggetti ad autorizzazione o concessione (elenco non esaustivo):

- a) la realizzazione, l'ampliamento o il cambiamento di destinazione dell'accesso a fondi privati;
- b) il deposito, anche temporaneo, di materiale;
- c) l'immissione di acque nelle canalizzazioni della strada;
- d) la posa di condotte aeree o di cantiere;
- e) l'occupazione con aree di cantiere;
- f) la posa di pannelli o insegne pubblicitarie;
- g) la realizzazione di opere o impianti, quali posteggi, pozzetti, camere e cabine.

Il permesso è subordinato all'obbligo dell'avente diritto di provvedere alle necessarie misure di sicurezza, di riparare i danni causati alla proprietà pubblica o privata vincolata ad uso pubblico, di rifondere le spese, anticipate dal Comune, fatte nel suo interesse e di fornire in ogni momento le informazioni sull'ubicazione e lo stato delle proprie opere o impianti nella forma e secondo le modalità definite dall'Ordinanza municipale.

¹⁵⁰ cpv. modificato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁵¹ art. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

Transito di veicoli da cantiere.
Deroghe

⁵Per il transito su strade comunali di autocarri o veicoli pesanti è data facoltà al Municipio di concedere una deroga rispetto alla segnaletica stradale in vigore, in particolare per veicoli destinati al servizio pubblico o ad uso privato, se vige un interesse pubblico preponderante o per giustificati motivi. Le condizioni e le modalità per l'ottenimento del permesso di transito straordinario sono fissate mediante ordinanza. Il Municipio può richiedere il deposito di una garanzia per coprire i rischi di danni alle proprietà comunali da CHF 5'000.00 fino a un massimo di CHF 70'000.00, così come il costo degli studi specialistici. Inoltre, sempre tramite ordinanza, è fissata una tassa per le autorizzazioni eccezionali entro i limiti indicati, per un importo da CHF 50.00 a CHF 500.00 per ogni singolo transito.

Tassa amministrativa

⁶Oltre alla tassa di occupazione del suolo pubblico, il Municipio può prelevare una tassa amministrativa per l'esame della pratica che varia da un minimo di CHF 10.00 a un massimo di CHF 2'500.00 a dipendenza della complessità dell'incarto.

Delega

⁷Per l'applicazione della presente disposizione il Municipio può delegare le sue competenze ai servizi dell'amministrazione comunale.

Multe

⁸Le infrazioni alle disposizioni fissate dal Municipio mediante ordinanza in applicazione del presente articolo, sono punite con la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, nonché con la procedura di contravvenzione ai sensi degli art. 168 segg. del presente Regolamento.

⁹Restano riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 132

Manomissioni e
danneggiamenti

¹È vietato manomettere e danneggiare muri, parapetti, fabbriche, piantagioni, fontane, monumenti, indicatori stradali e impianti pubblici di qualsiasi genere.

²Il Municipio ha facoltà di richiedere ai proprietari di fondi privati oggetto di opere edilizie, un deposito di garanzia (denaro, garanzia assicurativa di un primario istituto svizzero o bancaria) per la durata dei lavori, a copertura di eventuali manomissioni e/o danneggiamenti dell'area pubblica o ad uso pubblico ed in particolare delle strade e dei marciapiedi. L'ammontare è fissato in CHF 400.00/mq.¹⁵²

³Resta riservata l'azione civile e penale.

Art. 133

Affissioni
art. 107 LOC
art. 26 RALOC

¹Sono vietate le affissioni di ogni genere su edifici pubblici o su area pubblica, salvo espressa concessione del Municipio.

²Il Municipio potrà vietare le affissioni su area privata, visibili dall'area pubblica, se contrarie all'estetica e alla moralità, o se esse sono suscettibili di distrarre i conducenti di veicoli a motore e costituire quindi ostacolo alla circolazione.

¹⁵² cpv. introdotto con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

CAPITOLO IV

Circolazione stradale

Art. 134

Disciplinamento
art. 44 LStr

¹Il Municipio emana le misure intese a disciplinare il traffico sul territorio comunale.

²In particolare può limitare a certi orari la circolazione dei veicoli all'interno dell'abitato, in conformità al piano viario.

³Sono riservate le norme della legge federale e cantonale.

Art. 135

Arredo urbano

Il Municipio può prevedere interventi di arredo urbano per favorire i percorsi pedonali ed il carattere residenziale di talune zone o strade, riservate le disposizioni della legge cantonale sulle strade.

Art. 136

Marciapiedi

¹È vietato il parcheggio e la sosta di veicoli su tutti i marciapiedi.

²Il transito dei pedoni deve essere assicurato su tutto il sedime loro riservato.

Art. 137

Servizio spazzaneve
art. 25 RALOC

Lo stazionamento dei veicoli sulle pubbliche strade è vietato in caso di nevicata, per permettere il compito degli spazzaneve.

CAPITOLO V

Polizia del fuoco

Art. 138

Divieti

¹È vietata ogni azione che possa cagionare incendio o esplosione.

²Il deposito di materie infiammabili o esplosive soggiace a permesso speciale in base alla legislazione federale e cantonale in materia.

Art. 139

Impianti di combustione

Sono applicabili le norme concernenti la manutenzione e la pulizia periodica degli impianti di combustione fissata da leggi o regolamenti particolari, al fine di migliorare la qualità dell'aria e l'uso economico dell'energia.

Art. 140

Prevenzione incendi

¹Per la prevenzione degli incendi sono applicabili le prescrizioni antincendio fissate dalle leggi sulla polizia del fuoco e da leggi o regolamenti particolari.

²Il Municipio può, per progetti importanti di edilizia pubblica o privata, chiedere l'intervento o la consulenza del servizio prevenzione incendi.

CAPITOLO VI

Polizia sanitaria

Art. 141

Generalità

L'igiene pubblica, e particolarmente quella del suolo e dell'abitato, sono regolate da leggi o regolamenti particolari.

Art. 142

Negozi di generi alimentari

¹I negozi di derrate alimentari e gli spacci di ogni genere sono tenuti all'osservanza scrupolosa delle norme igieniche e di pulizia.

²Si richiamano leggi e regolamenti particolari.

³Ispezioni e controlli sono ordinati dal Municipio.

Art. 143

Raccolta ed eliminazione rifiuti

La raccolta dei rifiuti è regolata dall'apposito regolamento e relativa ordinanza municipale.

Art. 144

Edilizia

In materia edilizia, si richiamano le norme igienico-sanitarie contenute nella Legge edilizia, nel piano regolatore, nel regolamento edilizio e in ogni altra legge o regolamento particolare.

Art. 145

Ricovero di animali

¹Nell'abitato e nelle sue immediate vicinanze sono vietate le installazioni per il ricovero di animali, in particolare canili, gattili, pollai, conigliere, voliere, rettilari, stalle di bovini, equini e ovini.

²Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.

Art. 146

Polizia mortuaria

Le norme di polizia mortuaria sono quelle emanate dallo specifico regolamento del cimitero convenzionato con il Comune di Lugano.

Art. 147

Zanzara tigre

¹Al fine di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato esporre all'aperto contenitori di tutti i tipi colmi di acqua stagna.

²Sono esclusi dalla presente disposizione le piscine e i biotopi con una capienza superiore ai 200 litri.

Art. 147a¹⁵³

Neofite invasive

¹Il Municipio è autorizzato ad adottare qualsiasi misura volta a prevenire e contrastare la diffusione di neofite invasive.

²Il Municipio concede un contributo finanziario da CHF 50.00 a CHF 1'500.00 per l'eliminazione e la sostituzione delle neofite invasive e disciplina mediante ordinanza le condizioni per il suo ottenimento.

¹⁵³ art. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

CAPITOLO VII

Sistemi di videosorveglianza sul territorio

Art. 148¹⁵⁴

Campo di applicazione

¹Il Comune o i suoi mandatari eseguono la videosorveglianza del demanio pubblico comunale.

²Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1, qui non disciplinati, è applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento di applicazione del 6 dicembre 2000 (RLPDP).

³La videosorveglianza del demanio pubblico comunale effettuata dal Comune o da suoi mandatari, in esecuzione di compiti legali diversi da quelli previsti dall'art. 149, è retta dal diritto speciale e dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

Art. 148a¹⁵⁵

Definizione

a) Videosorveglianza dissuasiva

¹Con la videosorveglianza dissuasiva si intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

²La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b) Videosorveglianza osservativa

¹Con la videosorveglianza osservativa si intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

²La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 149

Scopo della videosorveglianza¹⁵⁶

La videosorveglianza del demanio pubblico comunale avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.¹⁵⁷

¹⁵⁴ art. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

¹⁵⁵ art. introdotto inserito con decisione CC 22.06.2020/SEL 09.11.2020

¹⁵⁶ tit. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

¹⁵⁷ cpv. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

Art. 149a¹⁵⁸

Modalità di videosorveglianza

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Art. 150¹⁵⁹

Principi

¹Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile.

²La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

³Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con quelli previsti dall'art. 149.

⁴Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Art. 151¹⁶⁰

Trasmissione di dati a terzi

¹Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

²Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 152¹⁶¹

Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

¹Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 30 giorni.

²È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 153¹⁶²

Organo responsabile

¹Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

²Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione della videosorveglianza del demanio pubblico comunale. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

¹⁵⁸ art. introdotto con decisione CC 22.06.2020/SEL 09.11.2020

¹⁵⁹ art. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

¹⁶⁰ art. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

¹⁶¹ art. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

¹⁶² art. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

³Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto delle norme sulla videosorveglianza del demanio pubblico comunale e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Art. 154¹⁶³

...

¹⁶³ art. abrogato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

CAPITOLO VIII

Trasporti

Art. 155¹⁶⁴

Scopo

¹Il Municipio può istituire un servizio di trasporto per servire aree non coperte dal servizio di linea regionale.

²Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 156¹⁶⁵

Ammontare delle partecipazioni

Il Municipio, a parziale copertura dei costi del servizio, stabilisce l'ammontare delle partecipazioni entro i limiti da CHF 1.00 a CHF 10.00.

Art. 156a¹⁶⁶

Sovvenzionamento mezzi di trasporto pubblici

¹Il Municipio allo scopo di incentivare l'uso dei mezzi di trasporto pubblico può sovvenzionare il costo dei titoli di trasporto.

²La percentuale di sovvenzionamento viene stabilita annualmente dal Municipio tra un minimo del 30% ed un massimo del 60% del costo del titolo di trasporto pubblico riconosciuto.

³Il Consiglio comunale ratifica annualmente, nell'ambito del preventivo, l'importo complessivo a disposizione del Municipio per l'erogazione del sovvenzionamento.

⁴È facoltà del Municipio rinunciare immediatamente, in tutto o in parte, al sovvenzionamento dei titoli di trasporto qualora per motivi di ordine finanziario non potesse far fronte a tale spesa.

⁵Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 156b¹⁶⁷

Sussidiamento acquisto biciclette elettriche

¹Il Municipio allo scopo di promuovere la mobilità lenta può attribuire un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette elettriche.

²Il contributo corrisponde a una percentuale tra il 20% e il 50% del prezzo di acquisto della bicicletta elettrica comprovato (IVA compresa), ritenuto un limite massimo di CHF 1'500.00.

³È facoltà del Municipio rinunciare immediatamente, in tutto o in parte, all'assegnazione del contributo qualora per motivi di ordine finanziario non potesse far fronte a tale spesa.

⁴Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.

¹⁶⁴ art. introdotto con decisione CC 14.12.2015/SEL 01.03.2016

¹⁶⁵ art. introdotto con decisione CC 14.12.2015/SEL 01.03.2016

¹⁶⁶ art. introdotto con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

¹⁶⁷ art. introdotto con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

CAPITOLO IX

*Letture di numeri d'immatricolazione di veicoli in zone a traffico limitato*¹⁶⁸

Art. 156c¹⁶⁹

Campo di applicazione

¹Le norme di cui al presente capitolo disciplinano la lettura di numeri d'immatricolazione (lettura targhe) di veicoli nelle zone a traffico limitato del Comune.

²Per aspetti legati alla protezione dei dati inerente la lettura di targhe, qui non disciplinati, è applicabile la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione del 6 dicembre 2000 (RLPDP).

Art. 156d¹⁷⁰

Scopo e finalità

¹La lettura di targhe è finalizzata al rilevamento e al perseguimento di infrazioni alle norme comunali riguardanti l'accesso a zone a traffico limitato.

²I dati elaborati attraverso la lettura di targhe non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente Regolamento.

Art. 156e¹⁷¹

Informazione

Il Comune informa della presenza di strumenti di lettura targhe, dello scopo perseguito e dell'organo responsabile, tramite cartelli indicatori in prossimità dei singoli strumenti di lettura.

Art. 156f¹⁷²

Sicurezza dei dati

I dati devono essere protetti da adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità, disponibilità e integrità.

Art. 156g¹⁷³

Sistema di controllo dei varchi elettronici

¹Il Comune allestisce l'elenco delle targhe a beneficio di un'autorizzazione di circolazione, comprensivo del nome, del cognome e dell'indirizzo dei detentori.

²Il sistema di lettura targhe è costituito da fotocamere che rilevano automaticamente il transito dei veicoli e i rispettivi numeri di targhe.

³Gli operatori autorizzati raffrontano i numeri di targhe in transito con l'elenco targhe a beneficio di un'autorizzazione di circolazione e generano una lista di numeri di targhe senza autorizzazione, comprensiva della fotografia del numero di targa e dei dati riguardanti la località, la data e l'ora del passaggio del veicolo.

¹⁶⁸ cap. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁶⁹ art. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁷⁰ art. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁷¹ art. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁷² art. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁷³ art. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

⁴Gli operatori autorizzati identificano i titolari delle targhe senza autorizzazione tramite:

- a) le banche dati cantonali pubblicate in virtù dell'art. 89g cpv. 5 della Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr), per i numeri di targhe ticinesi e di altri Cantoni pubblicate;
- b) richiesta scritta alla competente autorità per l'ammissione alla circolazione in virtù dell'art. 89g cpv. 3 LCStr, facendo valere un interesse sufficiente in vista di un procedimento, per i numeri di targhe ticinesi e di altri Cantoni non pubblicate;
- c) pubblici registri automobilistici, per i numeri di targhe di altri Stati.

⁵L'accesso ai dati personali di cui al presente articolo è limitato agli aventi diritto di accesso.

Art. 156h¹⁷⁴

Trasmissione di dati a terzi

¹Di principio, i dati personali elaborati nell'ambito della lettura targhe non sono trasmessi a terzi.

²Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario al procedimento.

Art. 156i¹⁷⁵

Durata di conservazione e distruzione dei dati

¹I dati personali elaborati nell'ambito della lettura di targhe possono essere conservati per un massimo di 30 giorni.

²È riservata la conservazione di una copia dei dati in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 156l¹⁷⁶

Norme d'esecuzione

Il Municipio emana le disposizioni necessarie all'esecuzione della lettura di targhe. Definisce, in particolare, i luoghi soggetti alla lettura di targhe, le ulteriori modalità e le condizioni dell'elaborazione di dati, i diritti di accesso ai dati e le concrete misure tecniche e organizzative di sicurezza.

¹⁷⁴ art. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁷⁵ art. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁷⁶ art. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

CAPITOLO X

*Tasse per prestazioni di polizia*¹⁷⁷

Art. 156m¹⁷⁸

Calcolo delle prestazioni

¹Le prestazioni della polizia comunale sono calcolate su base oraria, tenuto conto del costo dell'agente di polizia intervenuto e della complessità del compito svolto.

²L'utilizzo di un veicolo di servizio è calcolato in aggiunta al precedente capoverso.

³Per il calcolo delle ore impiegate e dei chilometri percorsi fa stato il tempo e il percorso dalla partenza al rientro al luogo di servizio.

⁴Le tariffe relative alle prestazioni del personale vengono stabilite in un'apposita ordinanza.

Art. 156n¹⁷⁹

Tasse

¹Impiego di agenti di polizia e di veicoli (anche su richiesta ingiustificata):

- a) agente di polizia, tariffa oraria base per accertamenti, constatazioni, sopralluoghi, sfratti, ecc.: da CHF 50.00 a CHF 150.00;
- b) veicoli di servizio, per ogni chilometro percorso: da CHF 1.00 a CHF 4.00.

Determinante è il tempo impiegato e il percorso effettuato dal punto di partenza fino al rientro al luogo di servizio.

²Oggetti smarriti, oggetti trovati:

- a) avviso di smarrimento: da CHF 5.00 a CHF 20.00;
- b) riconsegna al proprietario di oggetti trovati (con valore superiore a CHF 500.00): da CHF 10.00 a CHF 40.00. Ad ogni modo, il proprietario deve ossequiare quanto sancito dall'art. 722 CC.

³Servizi di accompagnamento e sorveglianze per trasporti, manifestazioni e simili:

- a) taxa base: da CHF 50.00 a CHF 250.00;
- b) tariffa oraria come al cpv. 1.

⁴Uso di prodotti assorbenti causa guasti a veicoli:

- a) taxa base: da CHF 50.00 a CHF 200.00;
- b) costo effettivo del materiale usato: importo effettivo;
- c) supplemento come al cpv. 1.

⁵Uso etilometro (se il risultato è pari o superiore allo 0.25 mg/l): da CHF 30.00 a CHF 90.00.

¹⁷⁷ cap. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁷⁸ art. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁷⁹ art. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹La polizia può prelevare le seguenti tasse amministrative:

- a) intimazione di precetti esecutivi e atti giudiziari, traduzione forzata su mandato delle autorità: da CHF 20.00 a CHF 300.00;
- b) stesura e rilascio di dichiarazioni: da CHF 10.00 a CHF 90.00;
- c) stesura rapporti di polizia: da CHF 10.00 a CHF 150.00;
- d) intimazione scritta per eliminazione veicoli inservibili: da CHF 30.00 a CHF 300.00;
- e) interventi per rimozione forzata o per blocco ruota veicoli: da CHF 50.00 a CHF 600.00;
- f) deposito per veicoli non ritirati entro le 48 ore dalla rimozione forzata: da CHF 10.00 a CHF 150.00 al giorno;
- g) apertura porte di veicoli o di locali: da CHF 30.00 a CHF 300.00;
- h) controllo annuale taxi: da CHF 100.00 a CHF 750.00;
- i) sequestro targhe e licenza di circolazione di veicoli a motore ordinate da autorità: da CHF 50.00 a CHF 600.00;
- l) intimazione scritta per tagli rami e/o siepi sporgenti: da CHF 30.00 a CHF 300.00;
- m) autorizzazioni di deroga alla segnaletica: da CHF 30.00 a CHF 300.00;
- n) autorizzazione per segnaletica di cantiere: da CHF 50.00 a CHF 600.00;
- o) recupero e/o riconsegna di biciclette e ciclomotori: da CHF 20.00 a CHF 150.00;
- p) ritrovamento e pratiche riconsegna animali domestici: da CHF 30.00 a CHF 180.00.

²Per la documentazione richiesta dalle autorità (Polizia, Pretura, Ministero pubblico, Tribunali) non è percepita alcuna tassa, ad eccezione delle spese vive.

³Per tutto ciò che non è previsto dal presente Regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico.

¹⁸⁰ art. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

TITOLO VIII

Edilizia

Art. 157

Generalità

Ogni attività edilizia pubblica e privata deve conformarsi alla Legge federale sulla pianificazione del territorio, alla Legge edilizia cantonale, al piano regolatore, al regolamento edilizio comunale ed ogni altra legge o regolamento particolare applicabili.

TITOLO IX

Protezione del paesaggio e dei monumenti storici ed artistici

Art. 158

Generalità

¹Il Municipio veglia sull'osservanza della legislazione in materia di bellezze naturali e di protezione del paesaggio, delle cose immobili o mobili che abbiano pregio di antichità o d'arte, e della flora spontanea.

²Si richiamano leggi e decreti particolari, nonché il piano regolatore ed il regolamento edilizio.

TITOLO X

Pubblica educazione

Art. 159

Generalità

¹Il Municipio garantisce il buon funzionamento della scuola dell'infanzia e della scuola elementare affinché l'istruzione pubblica assolva il suo compito educativo dell'individuo e della società.¹⁸¹

²Il Municipio assicura inoltre la collaborazione allo Stato per quanto attiene gli altri ordini di scuola.

³Si richiamano la Legge della scuola e le leggi ed i regolamenti particolari.

Art. 160

Componenti

La direzione e tutte le componenti della scuola sono chiamate a collaborare fattivamente per quanto di loro pertinenza.

Art. 161

Prestazioni scolastiche

Per gli allievi dell'Istituto scolastico comunale, il Municipio può organizzare:

- a) la refezione per la scuola dell'infanzia;
- b) la refezione per la scuola elementare;
- c) attività fuori sede (settimana bianca, settimana verde e settimana sportiva);¹⁸²
- d) corsi opzionali doposcuola;¹⁸³
- e) la colonia estiva diurna e residenziale;¹⁸⁴
- f) il nido d'infanzia;
- g) il servizio doposcuola extrascolastico.¹⁸⁵

Art. 162

Partecipazione finanziaria

A parziale copertura dei costi viene richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via d'ordinanza, che stabilisce l'organizzazione e le modalità di riscossione.

Art. 163

Ammontare delle partecipazioni

¹Il Municipio stabilisce le partecipazioni finanziarie a carico delle famiglie entro i seguenti limiti:

- a) refezione scuola dell'infanzia: da CHF 3.00 a CHF 5.00/pasto;¹⁸⁶
- b) refezione scuola elementare: da CHF 5.00 a CHF 20.00/pasto;¹⁸⁷
- c) attività fuori sede: da CHF 50.00 a CHF 115.00/settimana;¹⁸⁸
- d) corsi opzionali doposcuola: da CHF 5.00 a CHF 50.00/corso;¹⁸⁹
- e) colonia estiva diurna e residenziale: da CHF 50.00 a CHF 200.00/settimana;¹⁹⁰
- f) nido d'infanzia: da CHF 5.00 a CHF 40.00/giornata;¹⁹¹

¹⁸¹ cpv. modificato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁸² lett. modificata con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁸³ lett. modificata con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁸⁴ lett. modificata con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁸⁵ lett. introdotta con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁸⁶ lett. modificata con decisione SEL 25.06.2024

¹⁸⁷ lett. modificata con decisione CC 25.03.2024/RG n. 3869 20.08.2025

¹⁸⁸ lett. modificata con decisione SEL 25.06.2024

¹⁸⁹ lett. modificata con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁹⁰ lett. modificata con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁹¹ lett. modificata con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

g) servizio doposcuola extrascolastico: da CHF 10.00 a CHF 30.00/giornata.¹⁹²

²È facoltà del Municipio stabilire riduzioni oppure rinunciare in tutto o in parte alla riscossione delle tasse nei seguenti casi di comprovata necessità:

- beneficiari di prestazione assistenziale;
- beneficiari di API e AFI o famiglie monoparentali;
- situazioni di disagio sociale dovuti ad alcolismo, droga, maltrattamenti, detenzione su segnalazione dei servizi sociali cantonali e comunali, ARP o Municipio;
- altri stati di bisogno comprovati.

³Restano riservate le disposizioni della Legge per le famiglie, di eventuali altre leggi speciali o regolamenti comunali.

Art. 164

Corsi per adulti

¹Il Municipio, per il tramite dell'Istituto scolastico, può organizzare dei corsi di lingua e cultura generale destinati a persone domiciliate nel Comune.

²L'organizzazione e la partecipazione finanziaria è disciplinata dal Municipio in via d'ordinanza.

³Per questo specifico servizio la partecipazione finanziaria a carico di ogni partecipante avviene tra un minimo di CHF 50.00 ed un massimo di CHF 500.00.

Art. 165

Aiuti finanziari in ambito educativo, sportivo e musicale

¹Il Municipio può elargire aiuti finanziari, nelle fasce d'età tra i 6 e i 28 anni, per i seguenti campi d'attività in ambito educativo, sportivo e musicale:

- borse di studio;
- acquisto di materiale scolastico;
- frequenza attiva in società sportive;
- frequenza in scuole di musica;
- frequenza a colonie estive.

²Per singola partecipazione potranno essere concessi i seguenti importi minimi/massimi per anno:

- | | |
|--------------------------|--|
| a) borse di studio: | da CHF 2'000.00 a CHF 4'000.00; ¹⁹³ |
| b) materiale scolastico: | da CHF 300.00 a CHF 900.00; ¹⁹⁴ |
| c) attività sportive: | da CHF 100.00 a CHF 500.00; ¹⁹⁵ |
| d) attività musicali: | da CHF 100.00 a CHF 400.00; ¹⁹⁶ |
| e) colonie estive: | da CHF 100.00 a CHF 700.00. ¹⁹⁷ |

¹⁹² lett. modificata con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁹³ lett. modificata con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁹⁴ lett. modificata con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁹⁵ lett. modificata con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁹⁶ lett. modificata con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

¹⁹⁷ lett. modificata con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

³I limiti di reddito imponibile massimi riconosciuti per l'assegnazione delle borse di studio, ed eventualmente altri aiuti, sono definiti da CHF 30'000.00 a CHF 50'000.00 per le persone sole, aventi 18 anni compiuti, con economia domestica propria, e da CHF 50'000.00 a CHF 70'000.00 per le famiglie e/o famiglie monoparentali con cumulo dei redditi. In via d'ordinanza, annualmente, verranno definiti gli effettivi limiti di reddito che danno diritto a tale misura.¹⁹⁸

⁴Il Consiglio comunale ratifica annualmente, nell'ambito del preventivo, l'importo complessivo a disposizione del Municipio per l'erogazione degli aiuti.

⁵È facoltà del Municipio rinunciare, in tutto o in parte, agli aiuti qualora per motivi di ordine finanziario non potesse far fronte a tale spesa.

⁶Con specifica ordinanza, il Municipio disciplinerà gli aventi diritto, i requisiti e le modalità di assegnazione nonché gli importi definiti per singola categoria.

¹⁹⁸ art. modificato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

TITOLO X^{bis}₁₉₉

Aiuti sociali – Contributo regalo

Art. 165a²⁰⁰
Scopo

Allo scopo di aiutare determinate categorie di cittadini, il Municipio può concedere ai beneficiari un importo quale contributo regalo alla fine di ogni anno.

Art. 165b²⁰¹
Contributo regalo per
beneficiari di una rendita
AVS/AI²⁰²

¹Possono beneficiare del contributo regalo le persone fisiche domiciliate nel Comune da almeno cinque anni e che sono beneficiarie di una rendita AVS o AI:

- a) con prestazione complementare;
- b) senza prestazione complementare, ma in possesso di una decisione negativa dell'anno in corso dell'Istituto delle assicurazioni sociali e con un'eccedenza di reddito inferiore a CHF 3'000.00 fino a CHF 5'000.00 annui. In ogni caso, la sostanza dovrà risultare inferiore agli importi stabiliti all'art. 9a LPC per coniugi, persone sole e figli.

²Per i casi di cui alla lett. a del precedente capoverso, il contributo verrà assegnato sulla base delle distinte elaborate dall'ufficio preposto. Fa stato la situazione riscontrata al 1° ottobre di ogni anno.

³Per i casi di cui alla lett. b, gli aventi diritto dovranno presentare una richiesta scritta entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, allegando copia della decisione negativa di prestazione complementare.

Art. 165c²⁰³
Ammontare del contributo

¹Il Municipio può concedere un contributo, sulla base dei seguenti importi minimi e massimi:

- | | |
|--|---|
| a) per i coniugi: | da CHF 200.00 a CHF 1'000.00; |
| b) per le persone singole: | da CHF 100.00 a CHF 900.00; |
| c) per le persone singole ma conviventi: | da CHF 100.00 a CHF 600.00
ciascuno; |
| d) per gli orfani: | da CHF 50.00 a CHF 500.00. |

²Nel caso in cui vi siano degli arretrati per il pagamento delle imposte comunali, il contributo regalo verrà dedotto in corrispondenza degli stessi o negato.

¹⁹⁹ tit. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

²⁰⁰ art. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

²⁰¹ art. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

²⁰² tit. modificato con decisione CC 16.12.2024/SEL 26.02.2025

²⁰³ art. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

Art. 165d²⁰⁴
Contributo regalo per natalità

¹Il Municipio può concedere un contributo regalo per la nascita di un figlio.

²Ha diritto a questo contributo il/i genitore/i che, al giorno della nascita, ha/hanno il domicilio o la dimora (permessi B e C) effettiva nel Comune da almeno un anno.

³Il contributo può essere assegnato entro un minimo di fr. 500.00 ed un massimo di fr. 1'000.00/una *tantum*.

Art. 165e²⁰⁵
Obblighi d'informazione e
accesso ai dati fiscali

¹Il richiedente fornisce al Municipio o al servizio dell'amministrazione da esso designato tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo, autorizzandolo inoltre a esaminare gli atti pertinenti.

²Il Municipio o il servizio dell'amministrazione da esso designato può richiedere una dichiarazione che svincoli l'autorità fiscale cantonale o comunale dal segreto d'ufficio, qualora il richiedente non fosse in grado di fornire le informazioni necessarie o qualora le informazioni fornite non fossero sufficienti.

³Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione del contributo.

⁴Se il richiedente non fornisce la collaborazione richiesta, il Municipio o il servizio dell'amministrazione da esso designato possono negare il contributo.

²⁰⁴ art. introdotto con decisione CC 16.12.2024/SEL 26.02.2025

²⁰⁵ art. introdotto con decisione SEL 25.06.2024

TITOLO XI

*Servizio di approvvigionamento idrico*²⁰⁶

Art. 166²⁰⁷
Privativa

Il Servizio di approvvigionamento idrico ha la privativa sulla fornitura di acqua su tutto il comprensorio servito. I proprietari di stabili devono quindi allacciarsi alla rete di distribuzione dell'acqua potabile in conformità alle norme del Regolamento per la gestione e la fornitura dell'acqua potabile (Regolamento AP), e ad uniformarsi alle prescrizioni dello stesso.

²⁰⁶ tit. modificato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

²⁰⁷ art. modificato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

TITOLO XII²⁰⁸

Archivio di dati

Art. 166a²⁰⁹

Generalità

¹Il Comune può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.

²L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del Comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali.

³Il Comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.

Art. 166b²¹⁰

Applicativi per la gestione dei dati

¹Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.

²Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

²⁰⁸ tit. introdotto con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

²⁰⁹ art. introdotto con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

²¹⁰ art. introdotto con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

TITOLO XIII²¹¹

Rimedi di diritto - Contravvenzioni e multe

Art. 167

Rimedi di diritto
art. 208 LOC

¹Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.

²Contro le decisioni del Municipio e del Consiglio comunale è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo le modalità previste dalla LOC, dalla Legge di procedura amministrativa o da altra legge speciale.

Art. 168

Multa
art. 145 LOC

¹Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali od alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.

Ammontare della multa

²L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali e cantonali, può raggiungere un massimo di CHF 10'000.00, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Art. 169

Rapporti di segnalazione
art. 146 LOC

¹I Municipali, il Segretario comunale, gli agenti di polizia comunale e i dipendenti abilitati ad allestire perizie o rapporti di contravvenzione, nonché quelli designati dal presente Regolamento, che vengono a conoscenza di una trasgressione, ne fanno rapporto al Municipio.

²Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

³...²¹²

Art. 169a²¹³

Obbligo di denuncia

¹I membri del Municipio, delle commissioni e delegazioni e i dipendenti sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al Municipio i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constatano o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione.

²Nel caso di segnalazione ai loro superiori o al Municipio, l'obbligo di denuncia incombe ad essi.

³Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.

⁴I membri del Municipio, delle commissioni e delegazioni e i dipendenti hanno il diritto di segnalare altre irregolarità constatate o a loro segnalate nell'esercizio della loro funzione.

⁵La segnalazione dev'essere indirizzata all'Autorità di nomina o al servizio da essa designato.

²¹¹ tit. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

²¹² cpv. abrogato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

²¹³ art. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

⁶La segnalazione dev'essere trattata in modo confidenziale.

⁷I membri del Municipio, delle commissioni e delegazioni e i dipendenti che hanno sporto denuncia, hanno segnalato un'irregolarità o hanno deposto in qualità di testimone non possono per tale motivo essere penalizzati sul piano professionale.

Art. 170

Procedura
art. 147 segg. LOC

Per la procedura, la prescrizione, i ricorsi, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli art. 147 segg. LOC.

TITOLO XIV²¹⁴

Regolamenti, Ordinanze municipali, Convenzioni

Art. 171

Regolamenti
art. 186 segg. LOC

¹Il Consiglio comunale disciplina mediante regolamento le materie che rientrano nelle sue competenze.

²I regolamenti devono essere esposti al pubblico, previo avviso agli albi comunali, per un periodo di 60 giorni, durante il quale è data facoltà di referendum a norma dell'art. 75 LOC.

Essi sono successivamente trasmessi al Consiglio di Stato per l'approvazione.²¹⁵

Art. 172

Ordinanze e direttive²¹⁶
a) ordinanze
art. 192 LOC

¹Il Municipio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.²¹⁷

2 ...²¹⁸

³Le ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di almeno 30 giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.²¹⁹

b) direttive amministrative

⁴Il Municipio emana inoltre ordinanze/direttive amministrative atte a disciplinare l'attività interna dell'amministrazione. Queste ordinanze/direttive amministrative sono notificate ai servizi interessati.²²⁰

Art. 173

Divulgazione ai cittadini
art. 116, 191 LOC
art. 43 RALOC

Un esemplare dei regolamenti comunali e delle ordinanze municipali saranno consegnati a tutti coloro che ne faranno richiesta contro pagamento di una tassa di cancelleria a copertura dei costi.

Art. 174

Convenzioni e collaborazione
intercomunale
art. 193a LOC

¹Il Comune può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.

²La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.

³La stessa dev'essere adottata dal Consiglio comunale secondo le modalità previste per il Regolamento comunale, salvo i casi di esclusiva competenza municipale.

²¹⁴ tit. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

²¹⁵ cpv. modificato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024; precedente modifica: decisione CC 09.12.2014/SEL 24.02.2015

²¹⁶ tit. modificato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

²¹⁷ cpv. modificato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

²¹⁸ cpv. abrogato con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

²¹⁹ cpv. modificato con decisione CC 09.12.2014/SEL 24.02.2015

²²⁰ cpv. introdotto con decisione CC 25.03.2024/SEL 25.06.2024

TITOLO XV²²¹

Disposizioni transitorie e abrogative

Art. 175

Entrata in vigore

¹Il presente Regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa.

²Dell'approvazione del nuovo regolamento verrà dato avviso all'albo comunale.

Diramazione

³Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini che ne faranno richiesta.

Art. 176

Norme abrogative

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento comunale del 14.05.2001 nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

Così risolto ed approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2009.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente
Giuseppe Gianella

Il Segretario
Waldo Pfund

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato correttamente esposto all'albo comunale dal 22.02.2010 all'8.03.2010

Per il Municipio

Il Sindaco
Avv. Ettore Vismara

Il Segretario
Waldo Pfund

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli Enti locali, con risoluzione no. 183-RE-10899 dell'11.02.2010.

²²¹ tit. modificato con decisione CC 16.12.2019/SEL 15.04.2020

Aggiornamenti successivi - approvazioni:

MM no.	Approvazione Municipio	Approvazione CC	Pubblicazioni decisioni CC	Approvazione SEL
1699	31.01.2011	02.05.2011	06.05.2011 / 20.06.2011	183-RE11474 del 07.07.2011
1739	7.01/4.02/4.03.2013	29.04.2013	04.05.2013 / 18.06.2013	183-RE12378 del 15.07.2013
1811	20.10.2014	09.12.2014	15.12.2014 / 29.01.2015	183-RE13093 del 24.02.2015
1847	2/11.11.2015	14.12.2015	18.12.2015 / 01.02.2016	183-RE13671 del 01.03.2016
1996	28.10/04.11.2019	16.12.2019	19.12.2019 / 03.02.2020	183-RE15461 del 15.04.2020
2010	11.05.2020	22.06.2020	26.06.2020 / 27.08.2020	183-RE15657 del 09.11.2020
2047	11.10.2021	13.12.2021	30.01.2026 / 28.02.2026	Incarto002570 del 28.01.2026
2051	25.10.2021	13.12.2021	17.12.2021 / 14.02.2022	Incarto002570 del 24.02.2022
2152	06.11.2023	25.03.2024	27.03.2024 / 26.05.2024	Incarto006446 del 25.06.2024/RG 3869 20.08.2025
2167	08.07.2024	16.12.2024	20.12.2024 / 18.02.2025	Incarto007463 del 26.02.2025



INDICE DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO COMUNALE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI, NORME DEL COMUNE STEMMA, SIGILLO COMUNALE

		Pagina	
Art.	1	Campo di applicazione	2
Art.	2	Nome e zone	2
Art.	3	Stemma e sigillo	2

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE POLITICA

CAPITOLO I: GLI ORGANI DEL COMUNE

Art.	4	Organi	3
------	---	--------	---

CAPITOLO II: L'ASSEMBLEA COMUNALE

Art.	5	Composizione	4
Art.	6	Attribuzioni	4

CAPITOLO III: IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.	7	Istituzione ed eleggibilità	5
Art.	8	Elezione	5
Art.	9	Dimissioni e rinuncia alla carica	5
Art.	10	Attribuzioni	5
Art.	11	Seduta costitutiva	6
Art.	12	Ufficio presidenziale	7
Art.	13	Sessioni ordinarie	7
Art.	14	Sessioni straordinarie	7
Art.	15	Luogo	8
Art.	16	Modo di convocazione	8

Art. 17	Frequenza. Sanzioni	8
Art. 18	Validità delle sedute	8
Art. 19	Funzionamento. Ordine	8
Art. 20	Pubblicità del Consiglio comunale	9
Art. 21	Messaggi municipali e rapporti commissionali	9
Art. 22	Urgenza ed emendamenti	10
Art. 23	Sistema di voto	10
Art. 24	Quoziente di voto	11
Art. 25	Discussione	11
Art. 26	Votazioni	11
Art. 27	Revoca di risoluzioni	12
Art. 28	Casi di collisione	12
Art. 29	Verbale	12
Art. 30	Pubblicazione delle risoluzioni	13
Art. 31	Interrogazioni	13
Art. 32	Interpellanze	13
Art. 33	Mozioni	14
Art. 34	Referendum	15
Art. 35	Iniziativa	15
Art. 36	Esame e decisione del Consiglio comunale	16
Art. 37	Votazione popolare	16
Art. 38	Ritiro dell'iniziativa	16
Art. 39	Norme sussidiarie	16
Art. 40	Iniziativa legislativa e referendum facoltativo dei Comuni	17
CAPITOLO IV: LE COMMISSIONI		
Art. 41	Commissioni	18
Art. 42	Validità delle sedute	18

Art. 43	Rappresentanza proporzionale	19
Art. 44	Commissione della gestione	19
Art. 45	Organo peritale di controllo	19
Art. 46	Commissione delle opere pubbliche	20
Art. 47	Commissione delle petizioni	20
Art. 48	Ispezioni degli atti	20
Art. 49	Rapporti	20

CAPITOLO V: IL MUNICIPIO

Art. 50	Composizione	22
Art. 51	Seduta costitutiva	22
Art. 52	Competenze generali	22
Art. 53	Polizia locale	22
Art. 54	Competenze amministrative	23
Art. 55	Competenze a delegare	23
Art. 56	Convocazione delle sedute	24
Art. 57	Modalità e funzionamento delle sedute	24
Art. 58	Nuove spese non iscritte a preventivo	25
Art. 59	Commesse pubbliche	25
Art. 60	Esclusione dall'aggiudicazione	25
Art. 61	Verbale, contenuto e approvazione	25
Art. 62	Criteri di comportamento	25

CAPITOLO VI: IL SINDACO

Art. 63	Competenze e funzioni del Sindaco	27
Art. 64	Supplenza del Sindaco	27
Art. 65	Casi urgenti	27

CAPITOLO VII: DICASTERI, COMMISSIONI, DELEGAZIONI

Art. 66	Dicasteri	28
Art. 67	Delegazioni e commissioni obbligatorie	28
Art. 68	Altre nomine	28

TITOLO III: I DIPENDENTI COMUNALI

Art. 69	Funzioni e rapporti d'impiego. Regolamento organico	30
Art. 70	Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi	30
Art. 71	Segretario comunale – in generale	30
Art. 72	Segretario comunale – in particolare	30
Art. 73	Supplenza del Segretario	31
Art. 74	Funzioni dei dipendenti	31
Art. 75	Perito	31
Art. 76	Altri dipendenti	31

TITOLO IV: ONORARI, DIARIE, INDENNITÀ, STIPENDI E FINANZIAMENTO DEI GRUPPI POLITICI

Art. 77	Onorari del Sindaco, dei Municipali e dei Consiglieri comunali	32
Art. 78	Diarie e indennità per missioni	32
Art. 79	Diarie per sedute commissionali	32
Art. 80	Spese di trasferta	33
Art. 81	Prestazioni straordinarie	33
Art. 82	Rincarico	33
Art. 83	Stipendio dipendenti	33
Art. 84	Retribuzione perito	33
Art. 85	Finanziamento dei partiti politici	33

TITOLO V: GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Art. 86	Principi della gestione finanziaria e della contabilità	34
Art. 87	Preventivi e consuntivi	34
Art. 88	Piano finanziario	34
Art. 89	Norme per la gestione finanziaria	34
Art. 90	Incassi e pagamenti	34
Art. 91	Autorizzazione a riscuotere	35
Art. 92	Diritto di firma	35
Art. 92a	Contributi. Domanda e obblighi di informazione	35

TITOLO VI: I BENI COMUNALI

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 93	Suddivisione	36
Art. 94	Amministrazione	36
Art. 95	Alienazioni e locazioni	37
Art. 95a	Divieto di speculazione	37

CAPITOLO II: I BENI AMMINISTRATIVI

Art. 96	Beni amministrativi in senso stretto	38
Art. 97	Titolo di acquisizione ed estinzione	38
Art. 98	Amministrazione	38

CAPITOLO III: UTILIZZAZIONE DEI BENI AMMINISTRATIVI

Art. 99	Uso comune	39
Art. 100	Uso accresciuto	39
Art. 101	Condizioni	39
Art. 102	Concorso	40
Art. 103	Durata	40

Art. 103a	Procedura	40
Art. 103b	Trasferimento	40
Art. 104	Revoca	40
Art. 105	Responsabilità	41

CAPITOLO IV: TASSE, TARIFFE, INDENNITÀ E SPORTULE

Art. 106	Ammontare	42
Art. 107	Criteri di computo	44
Art. 108	Pagamento	44
Art. 109	Esenzioni	45
Art. 110	Restituzione	45
Art. 111	Concessioni e autorizzazioni esistenti	45
Art. 112	Sportule e tasse amministrative	45
Art. 113	Tassa soggiornanti	45
Art. 114	Indennità per prestazioni	46
Art. 115	Tasse soggette ad altre disposizioni	46
Art. 116	Casi di esenzione	46

CAPITOLO V:

Art. 117		47
----------	--	----

TITOLO VII: POLIZIA LOCALE

CAPITOLO I: ORDINE PUBBLICO

Art. 118	Norma generale	48
Art. 119	Rumori molesti	48
Art. 120	Lavori festivi e notturni	48
Art. 121	Esercizi alberghieri e ristorazione	49
Art. 122	Protezione degli animali	49
Art. 123	Proprietari di beni immobili	49

Art. 124	Piante e siepi	49
Art. 125	Alberi. Distanza dal confine	49
Art. 126	Fabbricati. Norme di sicurezza	50
Art. 127	Lavori domestici e decoro	50
Art. 128	Pesca	50
Art. 128a	Eliminazione mezzi a due ruote	50
CAPITOLO II: MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE		
Art. 129	Controllo degli abitanti e delle attività economiche	51
Art. 130	Movimento della popolazione	51
CAPITOLO III: LAVORI, MANOMISIONI, DANNEGGIAMENTI, AFFISSIONI		
Art. 131	Lavori su area pubblica	52
Art. 131a	Lavori stradali, segnaletica stradale di cantiere, occupazione di strade comunali e transiti di veicoli da cantiere	51
Art. 132	Manomissioni e danneggiamenti	53
Art. 133	Affissioni	53
CAPITOLO IV: CIRCOLAZIONE STRADALE		
Art. 134	Disciplinamento	54
Art. 135	Arredo urbano	54
Art. 136	Marciapiedi	54
Art. 137	Servizio spazzaneve	54
CAPITOLO V: POLIZIA DEL FUOCO		
Art. 138	Divieti	55
Art. 139	Impianti di combustione	55
Art. 140	Prevenzioni incendi	55

CAPITOLO VI: POLIZIA SANITARIA

Art. 141	Generalità	56
Art. 142	Negozi di generi alimentari	56
Art. 143	Raccolta ed eliminazione rifiuti	56
Art. 144	Edilizia	56
Art. 145	Ricovero di animali	56
Art. 146	Polizia mortuaria	56
Art. 147	Zanzara tigre	56
Art. 147a	Neofite invasive	56

CAPITOLO VII. SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO

Art. 148	Campo di applicazione	57
Art. 148a	Definizione	57
Art. 149	Scopo della videosorveglianza	57
Art. 149a	Modalità di videosorveglianza	58
Art. 150	Principi	58
Art. 151	Trasmissione di dati a terzi	58
Art. 152	Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini	58
Art. 153	Organo responsabile	58
Art. 154		59

CAPITOLO VIII. TRASPORTI

Art. 155	Scopo	60
Art. 156	Ammontare delle partecipazioni	60
Art. 156a	Sovvenzionamento mezzi di trasporto pubblici	60
Art. 156b	Sussidiamento acquisto biciclette elettriche	60

CAPITOLO IX. LETTURA DI NUMERI D'IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLI IN ZONE A TRAFFICO LIMITATO

Art. 156c	Campo di applicazione	61
-----------	-----------------------	----

Art. 156d	Scopo e finalità	61
Art. 156e	Informazione	61
Art. 156f	Sicurezza dei dati	61
Art. 156g	Sistema di controllo dei varchi elettronici	61
Art. 156h	Trasmissione di dati a terzi	62
Art. 156i	Durata di conservazione e distruzione dei dati	62
Art. 156l	Norme d'esecuzione	62

CAPITOLO X. TASSE PER PRESTAZIONI DI POLIZIA

Art. 156m	Calcolo delle prestazioni	63
Art. 156n	Tasse	63
Art. 156o	Tasse amministrative	64

TITOLO VIII: EDILIZIA

Art. 157	Generalità	65
----------	------------	----

TITOLO IX: PROTEZIONE DEL PAESAGGIO E DEI MONUMENTI STORICI ED ARTISTICI

Art. 158	Generalità	66
----------	------------	----

TITOLO X: PUBBLICA EDUCAZIONE

Art. 159	Generalità	67
Art. 160	Componenti	67
Art. 161	Prestazioni scolastiche	67
Art. 162	Partecipazione finanziaria	67
Art. 163	Ammontare delle partecipazioni	67
Art. 164	Corsi per adulti	68
Art. 165	Aiuti finanziari in ambito educativo, sportivo e musicale	68

TITOLO X^{bis}: AIUTI SOCIALI – CONTRIBUTO REGALO

Art. 165a	Scopo	70
Art. 165b	Contributo regalo per beneficiari di una rendita AVS/AI	70
Art. 165c	Ammontare del contributo	70
Art. 165d	Contributo regalo per natalità	71
Art. 165e	Obblighi d'informazione e accesso ai dati fiscali	71

TITOLO XI: SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Art. 166	Privativa	72
----------	-----------	----

TITOLO XII: ARCHIVIO DI DATI

Art. 166a	Generalità	73
Art. 166b	Applicativi per la gestione dei dati	73

TITOLO XIII: RIMEDI DI DIRITTO - CONTRAVVENZIONI E MULTE

Art. 167	Rimedi di diritto	74
Art. 168	Multe	74
Art. 169	Rapporti di segnalazione	74
Art. 169a	Obbligo di denuncia	74
Art. 170	Procedura	75

TITOLO XIV: REGOLAMENTI, ORDINANZE MUNICIPALI, CONVENZIONI

Art. 171	Regolamenti	76
Art. 172	Ordinanze e direttive	76
Art. 173	Divulgazione ai cittadini	76
Art. 174	Convenzioni e collaborazione intercomunale	76

TITOLO XV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art. 175	Entrata in vigore	77
Art. 176	Norme abrogative	77